



Comune di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE

DEI

SERVIZI MORTUARI

— o o —

Deliberazione del Consiglio Comunale 30 luglio 1976, n. 686, esecutiva per decorrenza di termini (parere favorevole del Consiglio Provinciale di Sanità nella seduta del 6 ottobre 1976, n. 48 di Reg.) e successive modificazioni approvate.

DISPOSIZIONE GENERALE

Per tutta la materia che forma oggetto del presente Regolamento o che comunque con essa ha riferimento o attinenza, si osservano le norme contenute nel:

- Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

E, per le parti che rispettivamente trovano o possono trovare applicazione, quelle contenute nel:

- Codice Civile,
- Ordinamento dello Stato Civile, approvato con R.D. 9 luglio 1939, n. 1238,
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e Regolamento Municipale d'Igiene,
- Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383, del Regolamento 12 febbraio 1911 n. 297 e successive modificazioni.

ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO

Reg. Pol. M.	- Regolamento di Polizia Mortuaria – D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.
Reg. Com. S. M.	- Regolamento Comunale dei Servizi Mortuari.
Ord. S. C.	- Ordinamento Stato Civile R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.
T. U. L. San.	- Testo Unico Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
L. C. P.	- Legge Comunale Provinciale.
Uff. Mun. Pol. M.	- Ufficio Municipale di Polizia Mortuaria.

INDICE

C A P O I - DICHIARAZIONE E ACCERTAMENTO DECESSI.....	7
<i>Art. 1 - Denuncia di cause di morte e dichiarazione di morte.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 2 - Generalità del defunto.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 3 - Accertamento dei decessi e loro cause.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 4 - Disposizioni per i funerali e per la sepoltura.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 5 - Visita necroscopica e accertamento della causa di morte.....</i>	<i>8</i>
C A P O II - OSSERVAZIONE DELLE SALME.....	8
<i>Art. 6 - Termini.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 7 - Provvidenze nel periodo di osservazione.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 8 - Locali di osservazione.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 9 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e al seppellimento.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 10 - Autorizzazione ad eseguire imbalsamazioni e trattamenti conservativi.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 11 - Riscontro diagnostico – Rilascio di cadaveri a scopo di studio, autopsie.....</i>	<i>9</i>
C A P O III - CASSE MORTUARIE.....	9
<i>Art. 12 - Obbligo della cassa individuale.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 13 - Chiusura delle casse.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 14 - Cassa gratuita e a pagamento.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 15 - Fornitura delle casse.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 16 - Qualità e caratteristiche delle casse.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17 - Apparecchi riduttori – Lenzuola di materia plastica.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 18 - Verifica di casse mortuarie.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 19 - Piastrina – Marchio di fabbrica.....</i>	<i>11</i>
C A P O IV - TRASPORTI FUNEBRI.....	11
<i>Art. 20 - Diritto di privativa.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 21 - Sosta di salme in transito.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 22 - Consistenza del trasporto.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 23 - Cortei.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 24 - Trasporti gratuiti ed a pagamento.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 25 - Trasporti a braccia.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 26 - Trasporto di deceduti privi di familiari.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 27 - Richiesta di trasporto e autorizzazione ritiro salme da Ospedali, Istituto di Medicina Legale, ecc.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 28 - Categoria di vetture.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 29 - Orario dei trasporti.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 30 - Ritardi.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 31 - Prenotazione dei servizi.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 32 - Servizio di necroforato.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 33 - Suggellazione dei feretri – Iniezioni conservative – Controllo esterno del servizio – Controllo e bollatura delle casse mortuarie.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 34 - Riti religiosi.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 35 - Vetturessa per il Clero.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 36 - Trasporto di appartenenti a culti non cattolici.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 37 - Trasporto dal luogo del decesso.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 38 - Deceduti per malattie infettive.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 39 - Manutenzione delle vetture.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 40 - Trasporto da e per altri Comuni.....</i>	<i>15</i>

<i>Art. 41 - Autorizzazione al trasporto</i>	16
<i>Art. 42 - Trasporti all'estero e dall'estero</i>	16
<i>Art. 43 - Norme generali per trasporti</i>	16
<i>Art. 44 - Trasporto di feretri</i>	16
<i>Art. 45 - Concessioni speciali</i>	16

C A P O V - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI..... 17

<i>Art. 46 - Licenza</i>	17
<i>Art. 47 - Idoneità dei veicoli e dei locali – Controlli</i>	17
<i>Art. 48 - Divieto esposizione casse mortuarie</i>	17
<i>Art. 49 - Divieti</i>	17
<i>Art. 50 - Sospensione – Revoca</i>	17

C A P O VI - CIMITERI..... 18

<i>Art. 51 - Cimiteri e Reparti</i>	18
<i>Art. 52 - Reparti speciali</i>	18
<i>Art. 53 - Ammissione ai campi comuni</i>	18
<i>Art. 54 - Ammissione al reparto nati morti</i>	18
<i>Art. 55 - Ammissione al reparto contagiosi</i>	19
<i>Art. 56 - Reparto indecomposti</i>	19
<i>Art. 57 - Ammissione al Cimitero di Arcella</i>	19
<i>Art. 58 - Ammissione ai Cimiteri suburbani</i>	19
<i>Art. 59 - Ammissione al Cimitero Israelitico</i>	19

C A P O VII - SEPPELLIMENTO E SEPOLTURE..... 19

<i>Art. 60 - Ricevimento salme e seppellimento</i>	19
<i>Art. 61 - Sistemi e durata delle sepolture</i>	20
<i>Art. 62 - Concetto di concessione</i>	20
<i>Art. 63 - Tipi di sepolture private</i>	20
<i>Art. 63 bis - Proroga della concessione di loculi</i>	20
<i>Art. 64 - Loculi in concessione provvisoria</i>	21
<i>Art. 65 - Modalità di concessione</i>	21
<i>Art. 66 - Obblighi dei concessionari di sepolture private</i>	22
<i>Art. 67 - Doveri dei concessionari</i>	22
<i>Art. 68 - Decadenza</i>	22
<i>Art. 69 - Restituzione di sepolture per trasferimento – Rimborsi</i>	22
<i>Art. 70 - Esumazioni ordinarie</i>	23
<i>Art. 71 - Avvisi di scadenza delle concessioni temporanee</i>	23
<i>Art. 72 - Esumazioni straordinarie</i>	23
<i>Art. 73 - Estumulazioni</i>	23
<i>Art. 74 - Autorizzazioni per operazioni cimiteriali – Validità</i>	24
<i>Art. 75 - Rimozione di sepolture per esigenze di servizio</i>	24
<i>Art. 76 - Estumulazioni d'ufficio</i>	24
<i>Art. 77 - Incenerimento materiali</i>	24
<i>Art. 78 - Recupero oggetti preziosi e ricordi</i>	24
<i>Art. 79 - Disponibilità dei materiali</i>	24
<i>Art. 80 - Ossari individuali e di famiglia</i>	25
<i>Art. 81 - Ossario comune</i>	25
<i>Art. 82 - Cella Mortuaria</i>	25
<i>Art. 83 - Atti a disposizione del pubblico</i>	25

C A P O VIII - SEPOLTURE PRIVATE.....	25
<i>Art. 84 - Ammissione in sepolture private</i>	<i>25</i>
<i>Art. 85 - Ricordi funebri</i>	<i>26</i>
<i>Art. 86 - Vincolo di sepoltura delle salme</i>	<i>26</i>
<i>Art. 87 - Trasmissione diritti d'uso</i>	<i>26</i>
<i>Art. 88 - Rinuncia – Cambio – Cessione</i>	<i>26</i>
<i>Art. 89 - Condizione per la rinuncia di concessione di sepolture di famiglia e per la cessione di cappelline, edicole e sarcofaghi</i>	<i>27</i>
<i>Art. 90 - Consensi.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 91 - Divisione</i>	<i>28</i>
<i>Art. 92 - Recupero materiali.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 93 - Obblighi speciali.....</i>	<i>28</i>
C A P O IX - IMPRESE E LAVORI – DISPOSIZIONI TECNICHE	28
<i>Art. 94 - Imprese private</i>	<i>28</i>
<i>Art. 95 - Permessi di costruzione.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 96 - Modalità per il rilascio dei permessi</i>	<i>28</i>
<i>Art. 97 - Caratteristiche tecniche di costruzione.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 98 - Commissione Edilizia.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 99 - Consegna dell'area – Vigilanza lavori – Usabilità delle sepolture</i>	<i>30</i>
<i>Art. 100 - Materiali di scavo</i>	<i>30</i>
<i>Art. 101 - Deposito materiali.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 102 - Divieto di sosta dei veicoli</i>	<i>30</i>
<i>Art. 103 - Responsabilità.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 104 - Orario di lavoro</i>	<i>30</i>
<i>Art. 105 - Sospensione dei lavori</i>	<i>31</i>
<i>Art. 106 - Manutenzione sepolture</i>	<i>31</i>
<i>Art. 107 - Lampade votive</i>	<i>31</i>
<i>Art. 108 - Posa lapidi - Iscrizioni.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 109 - Facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare epigrafi.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 110 - Ricordi – Fotografie – Piante e Fiori</i>	<i>32</i>
C A P O X - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI – COMPETENZE	32
<i>Art. 111 - Orario</i>	<i>32</i>
<i>Art. 112 - Divieto di ingresso</i>	<i>32</i>
<i>Art. 113 - Circolazione dei veicoli.....</i>	<i>32</i>
<i>Art. 114 - Divieti speciali</i>	<i>32</i>
<i>Art. 115 - Competenza.....</i>	<i>33</i>
<i>Art. 116 - Ispettore Cimiteriale</i>	<i>33</i>
<i>Art. 117 - Compiti dell'Ispettore</i>	<i>33</i>
<i>Art. 118 - Compiti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria</i>	<i>34</i>
<i>Art. 119 - Servizio religioso al Cimitero Maggiore.....</i>	<i>35</i>
<i>Art. 120 - Seppellitori</i>	<i>35</i>
<i>Art. 121 - Vigile Urbano addetto al Cimitero Maggiore e Verificatori Feretri addetti al Servizio di Polizia Mortuaria</i>	<i>35</i>
<i>Art. 122 - Portiere custode</i>	<i>36</i>
<i>Art. 123 - Doveri generali del personale salariato</i>	<i>36</i>
C A P O XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	36
<i>Art. 124 - Cimiteri suburbani</i>	<i>36</i>
<i>Art. 125 - Cimiteri soppressi</i>	<i>36</i>
<i>Art. 126 - Responsabilità.....</i>	<i>36</i>

<i>Art. 127 - Pagamenti</i>	37
<i>Art. 128 - Sanzioni</i>	37
<i>Art. 129 - Aree libere</i>	37
<i>Art. 130 - Decadenza per abbandono</i>	37
<i>Art. 131 - Loculi provvisori – Limite triennale</i>	37
<i>Art. 132 - Regolamento – Validità</i>	37

CONCESSIONI E OPERAZIONI CIMITERIALI..... 38

<i>AREE ALLO SCOPERTO</i>	38
<i>LOCULI E OSSARI</i>	38
<i>TOMBE DI FAMIGLIA</i>	38
<i>OPERAZIONI CIMITERIALI</i>	38

C A P O I

DICHIARAZIONE E ACCERTAMENTO DECESSI

Art. 1

Denuncia di cause di morte e dichiarazione di morte.

I medici sono obbligati a denunciare al Sindaco, su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune, le cause di morte entro 24 ore dall'accertamento del decesso della persona assistita.

La dichiarazione di morte, per le persone morte nel territorio del Comune, deve essere fatta al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato Civile, da parte di uno dei congiunti o da persona convivente col deceduto o da un loro delegato; in mancanza, o quando la morte avviene senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. In tal caso spetta al medico necroscopo denunciare la causa presunta della morte.

Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, o anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collegi, collettività sono notificati con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o dal delegato della rispettiva amministrazione.

(Art. 103 lett. a) T. U. Leggi Sanitarie – Artt. Dall'1 al 5 Reg. Pol. M. – Art. 138 e successivi dell'Ordin. S. C.).

La concessione ha per oggetto anche il trasporto, a richiesta dei familiari, dal luogo del decesso al deposito di osservazione, prima che sia trascorso il periodo di osservazione previsto dalla vigente normativa. Tale trasporto avviene alle condizioni e con le modalità stabilite dal Regolamento comunale dei Servizi Mortuari.

Art. 2

Generalità del defunto

I dichiaranti, enti e privati, all'atto della dichiarazione, debbono fornire, con precisione, le generalità del defunto, e possibilmente presentando un certificato di nascita della persona deceduta o un suo documento di identità oppure l'attestazione dell'avvenuto riscontro anagrafico.

(Art. 140 Ord. S. C.).

Art. 3

Accertamento dei decessi e loro cause

Salvo il caso in cui la morte sia accertata dal sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione o la notificazione di cui al precedente Art. 1, promuove l'accertamento della morte e della sua causa e dispone la vigilanza della salma.

L'accertamento predetto viene effettuato dal medico curante prima e dal medico necroscopo poi. Il primo compila e trasmette all'Ufficiale di Stato Civile le apposite schede (Relazione di morte e Mod. Ista); il secondo rilascia il certificato necroscopico.

Tali atti debbono essere consegnati all'Ufficiale di Stato Civile, per il rilascio del permesso di sepoltura. Questo poi viene presentato all'Uff. Mun. di Pol. M. contemporaneamente alla richiesta del trasporto funebre.

Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri debbono essere trasmesse, con la denuncia, anche le predette schede, compilate rispettivamente dal medico curante e dal direttore sanitario.

(Art. 141 Ord. S. C. – Artt. Dall'1 al 7 Reg. Pol. M.).

Art. 4

Disposizioni per i funerali e per la sepoltura

Nel disporre per i funerali e per la sepoltura ha prevalenza la volontà, in qualunque modo espressa in vita dal defunto. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado o gli eredi istituiti. Nello stesso grado ha prevalenza colui che ha presentato per primo la richiesta all'Uff. di Pol. M. Se, successivamente, il coniuge passa a seconde nozze, decade dalla priorità di disporre della sepoltura del coniuge deceduto.

Art. 5

Visita necroscopica e accertamento della causa di morte

La visita necroscopica, da effettuarsi dopo 15 ore dal decesso, ha per oggetto la constatazione della morte e il riconoscimento della causa, l'accertamento dell'esistenza od anche il solo sospetto di eventuali reati e l'adozione di provvedimenti a tutela della sanità ed igiene pubblica.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila la apposita scheda per l'Ufficio di Stato Civile.

Rilevandosi indizi di morte non dovuta a causa naturale, deve essere fatto immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, alla quale spetta concedere il nulla osta al seppellimento.

(Artt. dal 3 al 7 Reg. Pol. M. – 143 Ord. S. C.).

C A P O II

OSSERVAZIONE DELLE SALME

Art. 6

Termini

Nessuna salma può essere sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, congelazione e conservazione in frigorifero, né essere inumata, tumulata, cremata, né sottoposta ad applicazione di materia plastica per rilevarne l'effigie, prima che siano trascorse le 24 o le 48 ore di osservazione di cui gli Artt. 8 – 9 – 10 del Reg. di Pol. M., ferma l'osservanza delle norme di cui il successivo Art. 11.

Detti termini possono essere ridotti in caso di morte per malattia infettiva o per maciullamento o per iniziata decomposizione o quando altre ragioni speciali lo richiedano.

Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo quando siano accertati segni evidenti di putrefazione. Tali eccezioni debbono essere autorizzate dal Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 7

Provvidenze nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, la salma deve essere posta in condizioni tali da favorire eventuali manifestazioni di vita, con opportuna assistenza e sorveglianza da parte del personale addetto.

La salma non può essere rimossa dal luogo di morte, né vestita, né deposta nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva e per le salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, l'Ufficiale Sanitario adotta, di volta in volta, gli opportuni provvedimenti.

(Art. 10 – 11 – 12 Reg. Pol. M.).

I familiari del defunto possono richiedere al servizio di Polizia Mortuaria il rilascio di apposita autorizzazione al trasporto della salma dal luogo del decesso al deposito di osservazione, prima che sia trascorso il periodo di osservazione previsto dalla vigente normativa. Alla domanda deve essere allegata la documentazione relativa al riconoscimento dell'avvenuta morte, e della relativa causa, sottoscritta dal medico curante o dal suo sostituto o dal medico SUEM 118. Tale trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; durante il trasporto deve essere assicurata la sorveglianza della salma anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. Il medico

necroscopo del Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 16 effettuerà la visita necroscopica, prevista dalla vigente normativa, presso il deposito di osservazione.

Art. 8 Locali di osservazione

Appositi locali sono destinati a deposito per l'osservazione delle salme.

Nei locali di osservazione sono ricevute le salme di persone:

- a) decedute in abitazioni inadatte o nelle quali non sia comunque conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) decedute per qualsiasi causa sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.

L'ammissione è disposta dall'Ufficiale Sanitario o dalla Autorità Giudiziaria.

Nei locali di osservazione può essere vietata l'assistenza dei familiari.

Nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva, le salme debbono essere tenute in osservazione in separato deposito, con divieto di accesso al pubblico.

(Artt. 11 – 12 e 13 Reg. Pol. M.).

Art. 9 Autorizzazione alla chiusura del feretro e al seppellimento

La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile ovvero dell'Ufficiale Sanitario per i prodotti abortivi indicati nell'Art. 7 del Reg. Pol. M.

L'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile è richiesta anche per il seppellimento di membra ed ossa umane.

(artt. 5 e 6 del Reg. Pol. M.).

Art. 10 Autorizzazione ad eseguire imbalsamazioni e trattamenti conservativi.

Le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e l'applicazione di gesso o materie plastiche per la riproduzione dell'effigie, devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti sotto il controllo dell'Ufficiale Sanitario, con l'osservanza delle norme di cui agli Artt. 8 – 30 – 45 e 46 Reg. Pol. M.

Art. 11 Riscontro diagnostico – Rilascio di cadaveri a scopo di studio, autopsie

Il riscontro diagnostico, il rilascio di cadaveri a scopo di studio e le autopsie hanno luogo e vengono eseguiti secondo le norme del Reg. Pol. M. Artt. 36 – 37 – 38 – 44.

C A P O III CASSE MORTUARIE

Art. 12 Obbligo della cassa individuale

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in adatta cassa.

Nella cassa deve essere racchiusa una sola salma; solo madre e neonato, morti all'atto del parto possono essere depositi nella stessa bara.

La salma deve essere collocata nella cassa vestita o decentemente avviluppata. (Art. 74 Reg. Pol. M.).

Se la morte è dovuta a malattia infettiva, si osservano le norme dell'Art. 16 del Reg. Pol. M.

Art. 13
Chiusura delle casse

La chiusura delle casse contenenti salme destinate alla inumazione nei cimiteri del Comune viene eseguita dai necrofori.

La perfetta chiusura delle casse destinate alla tumulazione e l'apposizione sulle stesse del sigillo del Comune vengono eseguite dal personale dell'impresa incaricata del servizio funebre, sotto la sorveglianza dell'Ufficiale Sanitario o di un suo delegato.

Per i feretri diretti ad altri Comuni viene provveduto agli adempimenti di cui al comma precedente con redazione del verbale di riconoscimento della salma e di avvenuta suggellazione.

(Artt. dal 30 al 35, 76 e 77 del Reg. Pol. M.).

Art. 14
Cassa gratuita e a pagamento

Nel caso in cui i familiari non provvedano, la cassa per la inumazione della salma viene fornita dal Comune – Art. 91 C. 11 L.C.P.

Tale fornitura può essere gratuita e a pagamento.

Art. 15
Fornitura delle casse

La fornitura delle casse mortuarie, destinate sia all'inumazione, sia alla tumulazione od al trasporto in altro Comune, può essere fatta da ditte private autorizzate.

Art. 16
Qualità e caratteristiche delle casse

a) Per inumazione:

Le casse mortuarie destinate alla inumazione debbono essere di legno dolce facilmente biodegradabile, confezionate con tavole dello spessore minimo di cm. 2 e massimo di cm. 3. Le tavole usate, la lavorazione e la rifinitura dovranno essere conformi a quanto stabilito nell'Art. 75 del Reg. Pol. M. 21.10.1975, n. 803.

b) Per tumulazione:

Le salme destinate alla tumulazione, devono, a norma degli Artt. 77 e 78 del Reg. Pol. M. e salva applicabilità della prima parte del secondo comma dell'Art. stesso, essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra in metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'Art. 28 del precitato Regolamento.

c) Per le salme da trasportare fuori Comune:

Se il percorso è superiore ai 25 Km., è richiesta la duplice cassa, se inferiore è sufficiente il feretro previsto per le inumazioni. In entrambi i casi, i feretri devono avere i requisiti di cui all'Art. 28 del Reg. Pol. M.

Per il trasporto di una salma già inumata deve essere fornita, in ogni caso, una nuova doppia cassa; il trasporto di salma già tumulata è subordinato all'accertamento della perfetta tenuta ed idoneità del feretro. Il controllo viene eseguito dall'Ufficiale Sanitario o da un suo delegato.

Art. 17
Apparecchi riduttori – Lenzuola di materia plastica

E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi riduttori che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa (Art. 77 – 2° comma Reg. Pol. M.).

L'uso del lenzuolo di plastica è vietato per tutte le salme destinate alla tumulazione che all'inumazione.

Art. 18
Verifica di casse mortuarie

Nessuna cassa può essere adoperata se non previamente verificata e bollata da apposito incaricato del Comune. Per il servizio di verifica e bollatura sono dovuti al Comune i diritti indicati in tariffa.

Le casse destinate all'inumazione, tumulazione o trasporto di salme, debbono corrispondere alle caratteristiche di cui agli Artt. 28 e 75 del Reg. Pol. M. e 16 del presente Regolamento.

Le salme provenienti da altri Comuni e chiuse in doppie casse possono essere inumate solo dopo che è stata tolta la cassa metallica.

Art. 19
Piastrina – Marchio di fabbrica

Sulla parete esterna superiore di ogni cassa destinata alla inumazione e sulla parete esterna frontale di quelle destinate alla tumulazione, deve essere applicata, a cura dell'impresa fornitrice, apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome e il nome della salma deposta nella cassa stessa.

La piastrina applicata al feretro contenente la salma di sconosciuto porterà la sola indicazione della data di morte ed eventuali altri dati certi.

Ogni cassa deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice e del fornitore.

(Artt. 28 e 75 Reg. Pol. M.).

C A P O IV
TRASPORTI FUNEBRI

Art. 20
Diritto di privativa

Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri è municipale con diritto di privativa, a' sensi della Legge 15.10.1925, n. 2578, e dell'Art. 14 e seguenti del Reg. Pol. M., ed esercitato in economia, in appalto o a mezzo di azienda municipalizzata.

Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salma, sia per lo svolgimento di funerali sia per il trasporto diretto, con e senza corteo, ai Cimiteri, ai locali di osservazione, allo scalo ferroviario, alle abitazioni, in caso di morte in Ospedali, Case di Cura, ecc.

Il trasporto, in forma diretta, o da altro Comune, fatto, con mezzi propri, da ditte private autorizzate, è subordinato al pagamento del diritto fisso stabilito in tariffa.

E' consentita la partenza o l'arrivo, sempre in forma diretta, da o alla Chiesa. In tali casi, il diritto fisso di cui al precedente comma, si intende assorbito dalla tariffa del servizio di classe richiesto. L'autofunebre del Comune termina o inizia il servizio alla Chiesa.

Le Amministrazioni Militari possono effettuare trasporti di salme militari con mezzi propri ed in esenzione del precitato diritto fisso.

L'esclusiva del servizio comprende anche il trasporto dei nati morti: tale trasporto viene fatto, senza cerimonia funebre, direttamente dall'abitazione al Cimitero.

Per le parrocchie del Comune di Padova che estendono la loro giurisdizione anche nel territorio di comuni contermini, come per le parrocchie di comuni vicini che comprendono nella loro giurisdizione famiglie abitanti nel territorio di questo comune, i trasporti vengono così disciplinati:

- 1) il trasporto può essere eseguito da ditte private autorizzate nel caso in cui il defunto, risiedente, in vita, in altro Comune venga trasportato per le esequie, dall'abitazione in una parrocchia del Comune di Padova e debba quindi essere nuovamente trasportato nel cimitero del Comune di residenza;
- 2) il trasporto deve essere effettuato dal servizio comunale qualora il defunto, residente in vita in altro Comune, venga trasportato per le esequie in una parrocchia del Comune di Padova e debba quindi essere sepolto in un cimitero del Comune medesimo;

- 3) il trasporto deve essere eseguito dal Servizio Comunale nel caso in cui il defunto, residente in vita in Padova, venga trasportato, per le esequie, in una parrocchia di altro Comune, alla quale ecclesiasticamente appartiene, e sia indi sepolto in un cimitero del Comune di Padova;
- 4) il trasporto può essere eseguito da ditte private autorizzate quando il defunto, residente in vita in Padova, venga trasportato per le esequie in una parrocchia di altro comune, alla quale ecclesiasticamente appartiene e sia quindi sepolto nel Comune medesimo.

Art. 21 **Sosta di salme in transito**

Le vetture funebri di passaggio con o senza salma, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di prolungata sosta, debbono parcheggiare nell'apposita area del Cimitero Maggiore.

La sosta in Chiesa, per le funzioni religiose, di salme in transito, è soggetta al pagamento del diritto fisso di privata stabilito in tariffa al n. 4). Se la sosta supera le due ore, il diritto fisso è dovuto in misura doppia.

Per lo svolgimento di regolare corteo deve essere impiegata una vettura del servizio comunale. Apposito incaricato verifica i suggelli dei feretri e controlla i documenti che accompagnano le salme in transito sostanti in chiesa.

Art. 22 **Consistenza del trasporto**

Il trasporto, a seconda della richiesta degli interessati e salve eccezionali limitazioni di cui all'Art. 27 del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo della salma dalla abitazione, istituto ospedaliero, ecc. e il trasporto al cimitero previa eventuale sosta in Chiesa per le esequie.

Art. 23 **Cortei**

I cortei a lento passo non sono consentiti nel centro cittadino. Possono aver luogo, in via eccezionale, in periferia solo per breve tratto e qualora non risulti ostacolata la circolazione.

Art. 24 **Trasporti gratuiti ed a pagamento**

I trasporti possono essere gratuiti od a pagamento.

Per i trasporti gratuiti, vengono impiegate le autofunebri di classe unica e l'apposita cassa mortuaria.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

(Art. 14 Reg. Pol.).

Art. 25 **Trasporti a braccia**

Il Sindaco può autorizzare, in casi eccezionali e a suo discrezionale giudizio, che il trasporto del feretro, per un tratto non superiore a mt. 100, venga effettuato a braccia o a spalla. In tal caso il corteo deve essere seguito dall'autofunebre.

Art. 26 **Trasporto di deceduti privi di familiari**

Le salme di persone decedute nella propria abitazione o negli Ospedali, Istituti, ecc. non richieste dai congiunti per i funerali, eccezione fatta per quelle consegnate all'Istituto di Medicina Legale o agli Istituti Anatomici, sono trasportate al Cimitero Maggiore nelle ore precedenti l'orario normale o col primo turno del mattino con l'impiego dell'autofunebre di classe unica.

Art. 27

Richiesta di trasporto e autorizzazione ritiro salme da Ospedali, Istituto di Medicina Legale, ecc.

Ogni trasporto di salme dall'Ospedale Civile, Istituto di Medicina Legale, ecc. deve essere richiesto per iscritto all'Ufficio di Pol. M. con indicazione dell'ora del prelievo della salma. Nessun trasporto è consentito senza la prescritta autorizzazione rilasciata dall'ufficio medesimo.

Art. 28

Categoria di vetture

Le vetture per i trasporti funebri sono di due categorie: per adulti e per bambini inferiori ai 10 anni.

I nati morti, aborti e bambini al di sotto di un anno sono di regola trasportati in forma diretta con speciale vetturina.

Art. 29

Orario dei trasporti

L'orario dei trasporti funebri, fissato con speciale ordinanza del Sindaco, viene predisposto considerando che:

- a) i trasporti delle salme non richieste per i funerali, da Ospedali, Case di Riposo, Istituti, ecc., debbono essere eseguiti nelle ore precedenti l'orario normale o col primo turno del mattino;
- b) i trasporti individuali gratuiti dei poveri col 1° turno antimeridiano;
- c) i trasporti a pagamento di persone morte in alberghi o in case di cura, non prima delle ore 6 da maggio a settembre e delle ore 7 da ottobre ad aprile;
- d) i trasporti sia gratuiti che a pagamento debbono concludersi in cimitero dieci minuti prima del mezzogiorno o dell'ora di chiusura pomeridiana;
- e) a richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei servizi, si possono effettuare trasporti funebri a pagamento in ore diverse da quelle normali, previo versamento della maggiore quota fissata nel tariffario.

Art. 30

Ritardi

L'autofunebre e il personale relativo debbono attendere, nel luogo indicato per il ritiro del feretro, per 20 minuti oltre l'ora fissata per il trasporto.

Trascorso tale termine senza che il trasporto si sia potuto iniziare per cause indipendenti dal servizio, l'autofunebre e il personale vengono ritirati.

L'Uff. di Pol. M. stabilisce, su richiesta degli interessati, l'ora del secondo servizio, previo pagamento di una soprattassa pari al 50% del canone corrisposto per il trasporto che non poté essere effettuato.

Se il trasporto, per cause indipendenti dal servizio, si effettua con un ritardo di oltre 20 minuti ma prima che l'autofunebre e il personale siano ritirati, deve essere corrisposta al Comune la soprattassa fissata in tariffa per i servizi eseguiti fuori dell'orario.

L'accertamento del ritardo viene eseguito dal vigile sanitario addetto, dal suo sostituto o, in loro assenza, dai necrofori.

Art. 31

Prenotazione dei servizi

La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione delle richieste avanzate (da ditte o privati) all'Ufficio Mun. di Pol. M.

La richiesta deve pervenire all'Ufficio almeno un giorno prima dell'effettuazione del servizio e deve indicare se la salma è destinata alla tumulazione od alla inumazione.

In casi eccezionali, la richiesta può venire accettata anche se formulata nello stesso giorno della esecuzione del trasporto, purché la impresa funebre incaricata dia preavviso alla Segreteria del Cimitero entro le ore otto del mattino.

I richiedenti hanno l'obbligo di presentare all'Uff. Mun. di P. M., almeno un'ora prima del trasporto, il permesso di sepoltura. La mancata presentazione in termini di tale documento implica l'annullamento della prenotazione e la sospensione del servizio.

L'Ufficio di Pol. M. cura l'esazione dei canoni e delle tasse prescritte per il trasporto richiesto.

Art. 32 **Servizio di necroforato**

Il servizio di necroforato è esercitato dal Comune, in economia, in appalto o a mezzo di azienda municipalizzata.

Ad ogni servizio di classe sono addetti quattro necrofori per adulti e n. 2 necrofori per fanciulli.

Le operazioni preliminari per i trasporti diretti ad altri Comuni, eseguiti con autofunebri di ditte autorizzate (trasporti con mezzo privato), possono essere controllate dal vigile sanitario addetto o da un necroforo.

Ai necrofori è affidato il compito di:

- a) ritirare i deceduti in solitudine, nelle abitazioni all'aperto, e i deceduti per morte violenta;
- b) chiudere, previo accurato controllo, i feretri destinati all'inumazione;
- c) trasportare a braccia il feretro dalla abitazione alla vettura, da questa alla Chiesa, e nei tratti in cui il trasporto non possa e non debba essere effettuato con la vettura;
- d) accompagnare e guidare il corteo sino al posto di scioglimento e, in mancanza di questo, sino al Camposanto. In quest'ultimo caso debbono coadiuvare il custode nel trasporto e nella sepoltura del feretro. L'accompagnamento al Cimitero, dal posto di scioglimento del corteo, è fatto dal solo autista.

Questi:

- 1) se si reca al Cimitero Maggiore, consegna all'Ufficio di Segreteria il biglietto di servizio ed eventuali altri documenti relativi al servizio, e prosegue poi sino al luogo di sepoltura;
- 2) se si reca al Cimitero di Arcella o ad uno suburbano, consegna il permesso di seppellimento al Custode e lo coadiuva nel trasporto e nella sepoltura del feretro.

I necrofori devono rimanere presenti durante le funzioni religiose e civili, e non devono allontanarsi, per qualsiasi motivo, dal carro funebre. Durante le soste, devono tenere un contegno corretto evitando ogni discussione tra di loro o con altre persone o con rappresentanti o personale di ditte private. Di ogni inconveniente o irregolarità che si verificasse nel servizio devono inoltre fare subito rapporto all'Uff. Mun. di Pol. M.

Art. 33 **Suggellazione dei feretri – Iniezioni conservative – Controllo esterno del servizio – Controllo e bollatura delle casse mortuarie**

Il controllo sulla esatta e regolare osservanza delle norme di cui all'Articolo precedente è affidato all'Ufficio d'Igiene.

L'incaricato di detto Ufficio esegue il controllo della chiusura dei feretri destinati alla tumulazione e al trasporto fuori Comune, apponendovi il sigillo del Comune.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, viene eseguita, alle salme dirette ad altri Comuni, l'iniezione di liquido conservativo a' sensi dell'Art. 30 del Reg. Pol. M. Di ciò viene fatta menzione sul verbale di suggellazione.

L'addetto al servizio trasmette giornalmente all'Uff. Mun. di Pol. M. il rapporto relativo alla esecuzione dei servizi funebri con gli eventuali rilievi ed osservazioni, riferendo in particolare circa il numero dei necrofori presenti in ciascun servizio.

L'incaricato della verifica e bollatura delle casse mortuarie sostituisce l'addetto al controllo delle suggellazioni in caso di assenza e lo coadiuva quando sono richiesti due o più servizi di suggellazione alla stessa ora.

Art. 34
Riti religiosi

I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri di altri culti di cui all'Art. 8 della Costituzione, richiesti dai familiari del defunto, intervengono all'accompagnamento funebre, attenendosi alle disposizioni che regolano lo svolgimento del funerale.

La salma può sostare in Chiesa solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa.

Quando la sosta nella Chiesa per le funzioni religiose supera i 60 minuti, dovrà essere corrisposto il canone supplementare stabilito nel tariffario per ogni classe di trasporto.

Art. 35
Vetturetta per il Clero

Solo se richiesta, viene fornita, gratuitamente, a seguito dei trasporti funebri gratuiti, un'auto chiusa per l'accompagnamento del Clero al Cimitero Maggiore. Quivi la vettura viene tenuta a disposizione per un periodo massimo di 20 minuti.

Art. 36
Trasporto di appartenenti a culti non cattolici

Per il trasporto di salme di persone appartenenti a culti non cattolici è consentito l'uso e l'applicazione sull'autofunebre di simboli corrispondenti alla religione del defunto.

Art. 37
Trasporto dal luogo del decesso

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, può autorizzare, in casi eccezionali e qualora si debbano rendere speciali onoranze al defunto, il trasporto di salme di persone morte fuori domicilio – Ospedali, Case di cura, alberghi, ecc. – dal luogo del decesso alla rispettiva abitazione.

In tali casi il trasporto si effettua con il feretro chiuso e con speciale automezzo, senza formazione di corteo funebre.

Art. 38
Deceduti per malattie infettive

Le salme di persone morte per malattie infettive, ferme le particolari disposizioni di cui i precedenti Artt. 6 e 7, e in osservanza delle norme contenute negli Artt. 10 – 16 – 23 – 28 e 30 del Reg. Pol. M., per esigenze di Igiene e Sanità Pubblica, possono essere trasportate, prima delle 24 ore dal decesso, ai locali di osservazione ovvero al Cimitero, senza corteo funebre.

Art. 39
Manutenzione delle vetture

Le autofunebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia; devono essere disinfettate almeno una volta la settimana ed in ispecie ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

Sulle vetture, come, nell'interno, sul feretro, non si possono collocare corone e distintivi che ostacolino le operazioni o danneggino la vettura.

Art. 40
Trasporto da e per altri Comuni

Le salme provenienti da altri Comuni, salvo speciale diversa disposizione, devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove ha luogo l'accertamento della regolarità dei documenti e del feretro.

Le salme da trasportare ad altro Comune sono affidate all'apposito incaricato, munito dei documenti di cui agli Artt. seguenti e della autorizzazione al seppellimento, di cui l'Art. 141 Ord. S.C.

Tali trasporti si eseguono con un'ideale autofunebre.
Il trasporto di resti mortali può essere fatto con qualunque mezzo.
(Artt. 14 e seguenti Reg. Pol. M.).

Art. 41 **Autorizzazione al trasporto**

Il trasporto di salme o di resti di salme ad altro Comune è subordinato all'autorizzazione del Sindaco.
(Artt. 20 e seguenti Reg. Pol. M.).

Art. 42 **Trasporti all'estero e dall'estero**

Il trasporto di salme fuori dello Stato, come l'introduzione nello Stato, sono regolati dagli Artt. 25 – 26 e 27 del Reg. Pol. M. e dalle norme della convenzione internazionale di Berlino, 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937 – n. 1379.

L'introduzione di salme dall'estero è autorizzata dal Prefetto ai sensi degli Artt. 25 e 26 del Reg. Pol. M.

Art. 43 **Norme generali per trasporti**

Nel caso di trasporto di salme, di cui gli Artt. dal 39 al 42, i feretri debbono avere le caratteristiche prescritte dall'art. 16; la salma viene consegnata a persona responsabile del trasporto e munita, oltre che della autorizzazione di cui gli Artt. 40, 41 e 42, del verbale di riconoscimento salma e di avvenuta suggellazione. Tale verbale viene compilato anche per il trasporto di resti mortali e di ceneri.

Art. 44 **Trasporto di feretri**

Il trasporto di feretri vuoti, da chiunque eseguito, deve essere fatto con veicolo coperto.

Art. 45 **Concessioni speciali**

Sarà fornita gratuitamente:

- a) l'autofunebre differenziata al Sindaco e agli Assessori in carica, nonché a coloro che furono Sindaci del Comune;
- b) l'autofunebre classe unica: ai Consiglieri Comunali in carica e agli impiegati comunali in attività di servizio occupanti posti di ruolo con nomina definitiva, al personale dipendente dall'Amministrazione Comunale morto in attività di servizio in favore del quale non possa essere applicata la disposizione contenuta nella lettera precedente, ai sottufficiali e militari di truppa, morti in attività di servizio.

La concessione prevista alla lettera b) viene estesa anche ai dipendenti del Comune a riposo, che abbiano prestato almeno 20 anni di servizio.

Il Sindaco può concedere l'autofunebre gratuita, fissando di volta in volta la classe della medesima, per onorare cittadini che, in vita, si sono resi benemeriti per segnalati servizi.

C A P O V
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 46
Licenza

Le Ditte che intendono esercitare impresa di pompe funebri devono anzitutto ottenere la licenza commerciale per l'esercizio di vendita cofani, a' termini della Legge 11.1.1971 n. 426 e dai Decreti min.li 30.8.1975 e 14.1.1972.

I cofani sono soggetti ai controlli ed ai collaudi di cui l'Art. 16 del presente Regolamento. Per le incombenze funebri è inoltre richiesto il riconoscimento della idoneità della ditta da parte del Sindaco.

Art. 47
Idoneità dei veicoli e dei locali – Controlli

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda le rimesse ed i mezzi di trasporto, alle disposizioni di cui gli Artt. 18 e 19 del Reg. Pol. M., e, per gli autoveicoli adibiti anche al trasporto di persone a seguito di funerali, alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento nonché ai Regolamenti Comunali per i servizi pubblici di autonoleggio, da rimessa e da piazza.

I carri destinati al trasporto dei cadaveri debbono essere riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario, che, almeno, una volta all'anno, ne controlla lo stato di manutenzione. L'esercizio delle rimesse di detti carri è autorizzato dal Sindaco, su dichiarazione di idoneità da parte dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 48
Divieto esposizione casse mortuarie

Le casse mortuarie non possono essere esposte alla vista del pubblico nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, corsi, od altri luoghi pubblici.

Art. 49
Divieti

E' fatto divieto alle Imprese e alle Ditte anzidette:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto ed inopportuno;
- b) di offrire servizi negli Uffici e nei locali del Municipio e nei Cimiteri;
- c) di esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio;
- d) di sospendere i servizi assunti e già predisposti.

I titolari e i dipendenti delle imprese di pompe funebri possono trattenersi negli Uffici, nei locali del Comune e nei Cimiteri il solo tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati dai clienti.

Art. 50
Sospensione – Revoca

In caso di violazione delle presenti norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste nel successivo Art. 128, l'Amministrazione potrà sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze per un periodo di tempo da 15 giorni ad un anno, secondo la gravità, e, per recidiva, potrà anche revocare la licenza di commercio o il permesso per il servizio degli autoveicoli; potrà pure chiedere l'allontanamento di determinati dipendenti che abbiano dato luogo a rilievi.

C A P O VI CIMITERI

Art. 51 Cimiteri e Reparti

Vi sono nel Comune:

1) Il Cimitero Maggiore, comprendente:

A) reparti nel campo comune per adulti e bambini al di sotto di anni 10, per indecomposti, per contagiosi e per nati morti;

B) reparti speciali per i non cattolici, per militari e per religiosi;

2) Il Cimitero Urbano di Arcella;

3) I Cimiteri suburbani di: Altichiero, Camin, Granze di Camin, S. Gregorio, S. Lazzaro, Mandria, Montà, Ponte di Brenta, Salboro, Terranegra, Torre, Voltabarozzo e Voltabrusseghana;

4) Il Cimitero Israelitico.

Ogni cimitero, nei limiti di cui agli Artt. dal 52 al 63 del Reg. Pol. M., ha campi comuni destinati alle inumazioni e, compatibilmente alla disponibilità, aree riservate a sepolture particolari.

(Artt. dal 91 al 96 del Reg. Pol. M.).

Art. 52 Reparti speciali

Nel Cimitero Maggiore sono costituiti reparti speciali di inumazione e ossari destinati alla conservazione dei resti mortali di persone appartenenti a particolari comunità o categorie.

Tali reparti sono:

a) il reparto militare;

b) il reparto religiosi;

c) il reparto non cattolici.

L'ammissione al reparto e all'ossario militare è autorizzata dall'Autorità Militare.

Per i Caduti in Guerra si osservano le disposizioni speciali in materia (Art. 91 lett. B – T.U.L.C.P., L. 1, Art. 106 Reg. Pol. M.).

L'ammissione al reparto e all'ossario religiosi è autorizzata dalla Congregazione Provinciale del Clero.

Il reparto non cattolici è riservato al seppellimento di salme di persone non professanti la religione cristiana cattolica, decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, hanno nel Comune, al momento della morte, la residenza.

Art. 53 Ammissione ai campi comuni

Nei campi comuni del Cimitero Maggiore sono seppellite, senza distinzione di religione, di razza, di origine, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, hanno nel Comune, al momento della morte, la residenza.

Nel reparto bambini sono sepolti i fanciulli inferiori agli anni 10.

Nel Cimitero Maggiore possono essere sepolte, limitatamente alla disponibilità di sepolture, le salme di persone non residenti nel Comune.

(Art. 48 Reg. Pol. M.).

Art. 54 Ammissione al reparto nati morti

Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti e gli aborti.

In tale reparto vengono pure sepolte le membra di cui l'Art. 5 del Reg. Pol. M.

Art. 55
Ammissione al reparto contagiosi

Vengono sepolte in detto reparto le salme di persone decedute per malattia contagiosa, nel caso di gravi epidemie.

Art. 56
Reparto indecomposti

Nel reparto indecomposti vengono sepolte le salme esumate od estumulate che risultino non ancora completamente mineralizzate.

Art. 57
Ammissione al Cimitero di Arcella

Nel Cimitero di Arcella sono accolte solo le salme delle persone residenti nel territorio parrocchiale e di quelle che da non più di un anno risultano aver trasferito altrove la loro residenza.

Sono anche ammesse le salme di persone che, pur non trovandosi nelle predette condizioni, sono concessionarie o aventi diritto di sepolture particolari.

Art. 58
Ammissione ai Cimiteri suburbani

Nei Cimiteri suburbani sono normalmente accolte le salme delle persone residenti, in vita, nei rispettivi territori parrocchiali, eccezionalmente quelle provenienti dalle altre zone del Comune.

E' esclusa la ricezione di salme di persone non residenti, in vita, nel Comune che potranno essere accolte esclusivamente nel Cimitero Maggiore.

Sono anche ammesse le salme di persone che sono concessionarie o aventi diritto di sepolture particolari.

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, quando particolari situazioni contingenti lo impongano, può limitare, con propria motivata ordinanza, la ricezione di salme nei Cimiteri Suburbani alle sole persone residenti, in vita, nei rispettivi territori parrocchiali, riservando ogni deroga, al riguardo, alla decisione del Consiglio Comunale.

Art. 59
Ammissione al Cimitero Israelitico

Nel Cimitero Israelitico sono ammesse solo le salme di appartenenti alla religione ebraica. L'ammissione è regolata dalla Comunità Israelitica.

C A P O V I I
SEPPELLIMENTO E SEPOLTURE

Art. 60
Ricevimento salme e seppellimento

Nessuna salma può essere ricevuta nei Cimiteri per il seppellimento se non accompagnata dalla autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

Il seppellimento è eseguito dal personale addetto ai Cimiteri senza soluzione di continuità del servizio funebre. In caso di eccezionali impedimenti, la salma è depositata temporaneamente nella cella mortuaria.

Per il seppellimento nel Cimitero di Arcella ed in quelli suburbani l'autorizzazione dovrà portare in visto dell'Ufficiale Mun. Pol. M.

Art. 61
Sistemi e durata delle sepolture

Le sepolture, quanto a sistema, possono essere ad inumazione o a tumulazione; quanto a tipo, quelle ad inumazione possono essere comuni o private, solamente private quelle a tumulazione.

Sono ad inumazione le sepolture nella terra eseguite secondo le norme dell'Art. 68 e successivi del Reg. Pol. M.; sono comuni, quelle nei reparti comuni, le quali hanno la durata legale di un decennio; private quelle nelle aree adibite a Tombe a Giardino, in uso perpetuo o novantanovenale.

Sono a tumulazione le sepolture nelle tombe di famiglia e nei loculi costruite dal Comune nei sotterranei, nelle gallerie o all'aperto; si distinguono in provvisorie, trentennali, novantanovenali e perpetue.

Sono pure a tumulazione le sepolture nelle cappelline private costruite sopra terra su area concessa in uso perpetuo o novantanovenale.

Art. 62
Concetto di concessione

Il Cimitero, a' sensi degli Artt. 823 e 824 del Codice Civile, ha carattere demaniale per cui la concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il Comune assegna al privato una determinata sepoltura particolare o area da adibire a sepoltura, con diritto d'uso temporaneo, di cui gli Artt. dal 91 al 96 del Reg. Pol. M.

Tale diritto non è commerciale né alienabile.

Il concessionario può usare, con i vincoli del regolamento, della sepoltura particolare o dell'area concessa senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e la situazione delle opere ed aree attigue, che il Comune può, in ogni tempo, modificare ed impiegare.

La concessione, sia tempo che perpetua, può essere soggetta:

- a) a revoca per esigenze di pubblico interesse. In tal caso deve essere assegnata dal Comune altra area o sistemazione equivalente (Art. 75);
- b) a decadenza nei casi di cui l'Art. 68, nonché per inosservanza dei termini di esecuzione delle opere, e per inadempienza alle clausole contrattuali;
- c) a rinuncia per avvenuta sistemazione delle salme in altra sepoltura come previsto all'Art. 69.

Per le sepolture private, specifiche norme sono dettate al Capo VIII.

Art. 63
Tipi di sepolture private

Le sepolture private disponibili nel Cimitero Maggiore si distinguono come in appresso:

- a) nelle arcate, nei nicchioni di levante e ponente e a nord (sotterranei), nei riquadri a nord (all'aperto) e nelle gallerie: loculi individuali costruiti dal Comune, da concedersi per un trentennio ed ossari di famiglia in uso novantanovenale;
- b) nei colombari di levante e di ponente e nei riquadri a nord: ossari di famiglia e individuali da concedere per novantanove anni. Negli ossari di famiglia dei colombari di levante e di ponente non possono essere deposti i resti di più di quattro salme;
- c) nel cinerario: cellette per urna cineraria in uso novantanovenale;
- d) nelle zone all'uopo lottizzate: aree in concessione novantanovenale sulle quali possono essere eretti: sarcofaghi, edicole, cappelline.

Nei Cimiteri suburbani ed in quello urbano di Arcella le sepolture private sono limitate a quelle indicate con le lettere a), b), d).

Art. 63 bis
Proroga della concessione di loculi

Alla scadenza della concessione il concessionario può richiederne la proroga per dieci o vent'anni. La richiesta potrà essere accolta a condizione che nel Cimitero vi sia una disponibilità di loculi destinati a concessione trentennale pari almeno al fabbisogno triennale, stimato sulla base delle sepolture medie in loculo degli ultimi due anni nello stesso Cimitero.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno l'Ufficio Cimiteriale individua, sulla scorta dei criteri contenuti nel comma precedente, i Cimiteri in cui è possibile accogliere la richiesta di proroga della concessione.

La richiesta di proroga può essere presentata non prima dell'anno antecedente la scadenza della concessione e, di norma, entro i sei mesi successivi. Possono essere presentate richieste di proroga anche per concessioni scadute da oltre 6 mesi, fermo restando che detta proroga decorre in ogni caso e a tutti gli effetti, dalla scadenza della concessione originaria.

La proroga può inoltre essere concessa, a prescindere dai criteri indicati nel primo comma, quando in un loculo sia tumulata una salma di persona deceduta da meno di trent'anni; in tal caso la proroga sarà commisurata al numero di anni mancanti al compimento del trentennio di tumulazione.

Per ogni anno o frazione di anno di proroga sarà corrisposta una somma pari a 1/30 della tariffa vigente all'atto della proroga.

Art. 64

Loculi in concessione provvisoria

Quando per circostanze particolari una salma non può essere immediatamente tumulata nella sepoltura riservatela; quando ne deve essere eseguito, dopo poco tempo, il trasporto in altro Comune, e nel caso di ricostruzione di cappelline funerarie, il feretro può essere tumulato in un loculo del Cimitero Maggiore concesso provvisoriamente.

La concessione provvisoria dura un anno e può essere rinnovata per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza del triennio, ove gli interessati non abbiano ancora provveduto alla definitiva sistemazione in fossa comune.

Nei chiusini dei loculi in concessione provvisoria sono consentite iscrizioni solamente se fatte con vernice nera lavabile.

Le concessioni provvisorie sono subordinate al versamento del canone annuo stabilito in tariffa.

Art. 65

Modalità di concessione

I loculi, gli ossari e le aree per le sepolture private possono essere concesse in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità. Due o più famiglie possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di una cappellina funeraria di famiglia, fissando nell'atto di concessione i loculi ed ossari a disposizione di ognuno.

Per ottenere la concessione di loculi ed ossari, deve essere presentata regolare domanda all'Uff. Mun. di Pol. M. e indicato chiaramente la specie della sepoltura richiesta, il cognome, nome, data e luogo di nascita e domicilio del richiedente, le generalità complete della salma da tumulare con il luogo di nascita, l'età, la professione, lo stato civile, il luogo e la data di morte.

La concessione di area per la costruzione di cappellina funeraria di famiglia si ottiene con le stesse modalità; la domanda, nella quale debbono essere indicate le misure dell'area richiesta, deve essere vistata dall'Ispettore cimiteriale per conferma delle misure e, se trattasi di aree lottizzate, per il controllo del lotto indicato nella planimetria.

L'Uff. Mun. di Pol. M. cura l'esazione del prezzo della concessione e delle spese per l'atto relativo.

Le concessioni cimiteriali, a' sensi e per gli effetti dell'Art. 1350 C. C., sono oggetto di atto scritto.

Le assegnazioni verranno effettuate al richiedente che al momento dell'assegnazione risulterà avere almeno un parente stretto defunto e sepolto in Padova (coniuge, genitore, figlio) ed intenderà effettuare la traslazione nell'ambito del Cimitero Maggiore o da uno dei Cimiteri Suburbani, previ accordi con la direzione cimiteriale sulla fattibilità o meno dell'operazione.

Nel caso di disponibilità residua di sepolture private l'assegnazione verrà effettuata – in assenza di parenti stretti defunti – esclusivamente ai richiedenti residenti (già dalla data di presentazione dell'istanza) nell'ambito del territorio del Comune di Padova, con esclusione di elezione di domicilio.

Le assegnazioni verranno disposte secondo la priorità temporale delle richieste rilevate dalla data di arrivo al protocollo generale, e nel caso di arrivi nella stessa giornata, dall'ordine di arrivo.

Le assegnazioni si intenderanno comunque limitate al numero massimo di una area o sepoltura privata ad eccezione delle tombe giardino assegnabili fino a due unità.

Art. 66
Obblighi dei concessionari di sepolture private

Le concessioni di aree per la costruzione di cappelline funerarie di famiglia impegnano alla soggetta presentazione del progetto, all'inizio dei lavori entro sei mesi ed al completamento dell'opera entro due anni dalla data del pagamento della concessione.

Per gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione può concedere proroga dei predetti termini per un periodo massimo di mesi sei. Trascorsi i termini di cui al primo comma, ovvero scaduta la proroga, per ogni mese di ritardo sarà applicata una penale pari al 5% del valore della concessione. Dopo un ulteriore trimestre, continuando l'inosservanza dei termini suesposti, si dà luogo alla revoca della concessione. In tal caso saranno rimborsati solo i due terzi dell'importo della concessione (Art. 93 Reg. Pol. M.), con trattenuta della eventuale penale non pagata (Art. 69).

Art. 67
Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata alla osservanza delle norme, istruzioni, tariffe, attuali e future di qualsiasi natura in materia di concessioni cimiteriali e di polizia mortuaria, nonché alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e, per le concessioni perpetue, novantanovenali e trentennali, delle condizioni risultanti dall'apposito atto di concessione.

Art. 68
Decadenza

Dal vincolo della novantanovenalità, s'intendono in ogni caso decadute le sepolture che risultano non sistemate nel termine stabilito o che si trovano in stato di completo abbandono.

Ai concessionari, viene notificata specifica diffida.

Nel caso di irreperibilità del concessionario, sulla sepoltura viene apposto apposito cartello-avviso.

Decorso un anno dall'invio della diffida, o dall'applicazione dell'avviso, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza, con atto del Sindaco, da notificarsi al concessionario in quanto reperibile; se irreperibile si pubblica l'atto su un giornale cittadino, in due inserzioni successive.

Pronunciata la decadenza dei menzionati vincoli, si procede alla esumazione o alla estumulazione necessaria, con la osservanza delle norme relative. I resti mortali rimossi, qualora consistano in sole ossa, sono traslati all'ossario comune ed il feretro viene distrutto. Le salme estumate, qualora risultino non completamente mineralizzate, sono inumate, previa perforazione del feretro metallico, nel reparto indecomposti; trascorso il periodo regolamentare sono passate nell'ossario comune.

Si considera abbandono la non esecuzione di opere indispensabili o lo stato gravemente indecoroso della sepoltura.

Rivelandosi consigliabile la demolizione della sepoltura, si provvede di conseguenza, disponendo dell'area per nuove concessioni.

Art. 69
Restituzione di sepolture per trasferimento – Rimborsi

La richiesta di trasferimento di salme da sepolture private per diversa sistemazione comporta, di regola, la rinuncia alla concessione e la restituzione al Comune della sepoltura.

La rinuncia, espressa, dà luogo al parziale rimborso del prezzo della concessione che, calcolato sui 3/4 delle tariffe in vigore all'atto della rinuncia, viene così fissato:

$$C = (3/4) \times T \times (1 - U/d)$$

dove

C = corrispettivo da rimborsare;

T = tariffa attuale della concessione;

d = durata della concessione;

U = anni utilizzati dalla concessione, calcolati come tempo (in anni) intercorrente fra la data di inizio della concessione e la data di rinuncia alla sepoltura.

In ogni caso il corrispettivo della concessione utilizzata, nel caso di traslazione in ambito cittadino, non potrà essere superiore al canone della nuova sepoltura prescelta;

Si dà luogo al rimborso o al conguaglio solo dopo che l'interessato ha provveduto a rimettere in pristino la sepoltura ed a sostituire i chiusini usati con altri di uguale spessore e qualità.

Il canone stabilito per le concessioni provvisorie si intende corrispettivo dell'uso della sepoltura per un anno a frazione di anno.

Art. 70

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie sono eseguite decorsi dieci anni dalla inumazione.

Le salme, deposte nelle sepolture temporanee, di cui al precedente Art. 63, vengono estumulate alla scadenza delle rispettive concessioni.

Dette esumazioni sono regolate dall'Ispettore Cimiteriale.

Alla scadenza dei dieci anni dall'inumazione, gli aventi diritto possono far esumare le salme dei loro congiunti allo scopo di deporre i resti mortali in un ossario particolare o di trasportarli in altro Cimitero od in altro Comune.

Le salme che risultassero non completamente mineralizzate saranno reinumate nel reparto indecomposti e, in mancanza di questo, in campo comune.

(Artt. dall'83 al 90 Reg. Pol. M.).

Art. 71

Avvisi di scadenza delle concessioni temporanee

Il Comune non è obbligato ad avvertire i singoli concessionari della scadenza delle concessioni trentennali o prorogate.

Ciò nonostante, allo scopo di rendere possibile la traslazione o la proroga di cui all'art. 63 bis, **almeno tre mesi prima della Ricorrenza dei defunti dell'anno precedente l'anno di scadenza della concessione**, si collocheranno sui chiusini dei loculi appositi cartelli avviso – sia nei nicchioni come nelle gallerie e nei riquadri.

Alla scadenza della concessione, qualora gli interessati non abbiano provveduto in uno dei modi predetti, le salme sono rimosse d'ufficio dando loro destinazione comune.

Ad operazione eseguita, l'Ispettore Cimiteriale trasmetterà il relativo verbale all'Ufficio Municipale di Polizia Mortuaria (art. 87 Reg. Pol. Mort.).

Art. 72

Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie vengono eseguite, prima del termine di scadenza, d'ordine dell'Autorità Giudiziaria od in seguito ad autorizzazione del Sindaco.

Tali esumazioni debbono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario o di un medico dell'Ufficio, suo delegato, nei termini, con le limitazioni e le modalità previste negli Artt. 84 e 85 del Reg. Pol. M.

Art. 73

Estumulazioni

Le estumulazioni si eseguono, di regola, alla scadenza delle concessioni. Il Sindaco può autorizzare l'estumulazione di feretro per il trasporto in altra sede anche durante il periodo di concessione. In tal caso, l'Ufficiale Sanitario, o un suo delegato, deve accertare previamente l'idoneità del feretro al trasporto.

(Artt. 88, 89, 90 e 91 del Reg. Pol. M.).

Art. 74

Autorizzazioni per operazioni cimiteriali – Validità

S'intendono scadute ad ogni effetto le autorizzazioni per le esecuzioni di operazioni cimiteriali che, dopo due mesi, non sono state portate a termine.

Art. 75

Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

Per esigenze di servizio e cioè per servizi ed opere di carattere generale, si possono rimuovere sepolture comuni e private, dandone preavviso agli interessati, se reperibili, e provvedendo a carico del Comune ad altra equivalente sistemazione delle salme (vedasi Art 63).

Art. 76

Estumulazioni d'ufficio

Possono essere inumate in campo comune, d'ufficio, le salme tumulate in loculi, dai quali fuoriesce materia organica o molesta esalazione. I familiari dei defunti, se reperiti, o le imprese di pompe funebri che hanno agito per incarico da essi avuto all'atto della tumulazione della salma, debbono provvedere d'urgenza alla eliminazione dell'inconveniente.

Art. 77

Incenerimento materiali

I resti degli indumenti e dei feretri provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni sono raccolti e inceneriti in apposito luogo all'interno del Cimitero.

Art. 78

Recupero oggetti preziosi e ricordi

I familiari, i quali ritengano che nel feretro vi siano oggetti preziosi o ricordi, ed intendano recuperarli, devono darne avviso alla Segreteria del Cimitero Maggiore prima delle esumazioni e debbono intervenire all'operazione.

Gli oggetti di valore e i ricordi personali rinvenuti durante le esumazioni, se richiesti dai familiari, sono a questi consegnati solo dopo una accurata disinfezione. Se non richiesti sono deposti nell'ossario particolare o consegnati all'Economo Municipale se la salma è destinata all'ossario comune. Ne è fatta registrazione nel verbale.

Costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, la appropriazione di qualsiasi oggetto, anche se non reclamato, rinvenuto dal personale incaricato delle esumazioni e che deve, in ogni caso, essere consegnato all'Ispettore Cimiteriale.

Art. 79

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere esistenti nelle sepolture ordinarie e in quelle temporanee passano, alla scadenza, o disposizione del Comune.

Può essere eccezionalmente autorizzato il recupero, per il reimpiego in altra sepoltura, del materiale che trovasi in ottimo stato di conservazione o di opere di notevole valore.

E' consentito il recupero ma non il reimpiego di lapidi usate.

I materiali e le lapidi richiesti debbono essere ritirati entro due giorni dalla loro rimozione.

Verificandosi il cambiamento di tomba, può essere autorizzato il reimpiego del materiale recuperato purché in stato di ottima conservazione ed adatto alla nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune, nei Cimiteri o in altro luogo, le opere recuperate aventi notevole valore artistico o storico.

Art. 80
Ossari individuali e di famiglia

I resti mortali di salme esumate o estumulate possono essere raccolti in ossari individuali e di famiglia, concessi in uso novantanovenale. Gli ossari possono essere scelti in qualunque Cimitero che ne abbia disponibilità.

Art. 81
Ossario comune

In ogni Cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo, e collettiva, delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumazioni e che dagli interessati non sono state sistemate in ossari particolari nonché dei resti mortali eventualmente rinvenuti fuori del Cimitero o trasportati da Cimiteri soppressi.

(Art. 67 Reg. Pol. M.).

Art. 82
Cella Mortuaria

Ogni Cimitero ha una camera mortuaria per la sosta dei feretri cui non può essere data subito sepoltura. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche ed essere provvista di servizi di cui all'Art. 64 del Reg. Pol. M.

Art. 83
Atti a disposizione del pubblico

Presso ogni Cimitero sono tenuti per esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui gli Artt. 50 e 51 del Reg. Pol. M., copia del presente Regolamento e l'elenco delle tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali si sia iniziata la procedura di decadenza.

C A P O V I I I
SEPOLTURE PRIVATE

Si richiamano gli articoli:

- 62 Concetto di concessione, revoca, decadenza,
- 63 Lett. d) Sepolture di famiglia, costruire su aree concesse in uso novantanovenale,
- 65 Modalità di concessione,
- 66 e 67 Obblighi e doveri dei concessionari,
- 68 Decadenza,
- 69 Restituzione di sepolture,

e, per la parte tecnica, gli articoli di cui al seguente Capo IX.

Art. 84
Ammissione in sepolture private

Nelle sepolture private di famiglia e individuali, salvo particolari limitazioni contenute nei rispettivi atti di concessione o in testamento del primo concessionario, sono ammesse le salme di parenti del concessionario sino al IV grado e di affini sino al secondo.

Se, per concessione o per successione, due o più sono i titolari di una sepoltura, essi, entro un anno dalla data di acquisizione del titolo, debbono designare tra loro uno che, ferma la responsabilità di tutti i titolari, assuma l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione.

Scaduto il termine ed in mancanza della designazione degli interessati, il Comune provvede d'ufficio.

Nella sepoltura concessa ad un Ente o ad una Comunità, sono ammessi i rispettivi appartenenti, riconosciuti tali dallo statuto relativo. L'Ente o la Comunità debbono presentare la richiesta di tumulazione a forma del legale rappresentante.

La domanda di tumulazione in una sepoltura privata deve essere fatta dal concessionario o da chi ne dichiara la legale rappresentanza. Venendo a mancare il concessionario, deve essere richiesto dagli eredi il riconoscimento della titolarità della concessione nei modi indicati all'Art. 87.

Non si dà corso alla tumulazione qualora sia dubbio il diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

In tal caso il richiedente è tenuto a provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione; le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del Giudice Ordinario.

Art. 85 **Ricordi funebri**

Nelle sepolture di famiglia si possono applicare fotografie od eseguire iscrizioni riferentesi a defunti della famiglia sepolti altrove o i cui resti siano depositati nell'ossario comune, purché sia fatta rilevare, nell'iscrizione, tale circostanza.

Art. 86 **Vincolo di sepoltura delle salme**

Il concessionario può, all'atto della concessione, stabilire il vincolo di sepoltura di una o più salme.

Tale vincolo s'intende normalmente riferito alla integrale conservazione della salma nella stessa tomba; s'intende riferita anche al loculo solo qualora tale volontà sia espressamente dichiarata per iscritto dal concessionario.

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, può autorizzare la traslazione, in altra sepoltura di famiglia, di una salma vincolata alla tumulazione, purché la sepoltura scelta sia idonea e decorosa almeno quanto sia la prima.

Il vincolo di sepoltura delle salme sarà indicato, con apposita annotazione, sui registri cimiteriali.

Art. 87 **Trasmissione diritti d'uso**

I diritti d'uso delle sepolture di famiglia e delle aree da adibire a sepoltura vengono trasmessi mortis causa ai costituenti – ove esistano – il nucleo familiare del concessionario originario ossia, oltre al coniuge, ai parenti entro il IV grado e agli affini entro il II.

Il grado minore è preferito al maggiore e, a parità di grado, è data prevalenza al vincolo di parentela su quello di affinità.

Ove non esistano né il coniuge, né parenti entro il IV grado, né affini entro il II è possibile la trasmissione dei diritti d'uso in parola per successione testamentaria, purché trattasi di diritti d'uso perpetui, costituiti prima dell'entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria del 1975.

Per atto tra vivi detta trasmissione è realizzata solo con rinuncia di un concessionario a favore degli altri contitolari.

I trapassi di diritto d'uso devono essere comprovati da titoli regolari e cioè:

- a) *per successione* – atto notorio o attestazione giudiziale. Se la successione è testamentaria deve essere prodotta una copia o l'estratto del testamento;
- b) *per rinuncia* – atto notarile in copia autentica.

La presa d'atto del trapasso può essere subordinata alla esecuzione di opere necessarie alla tomba.

Art. 88 **Rinuncia – Cambio – Cessione**

Richiamate le norme di cui al precedente Art. 69, le retrocessioni e le cessioni sono così regolate:

- a) *aree libere* – Il concessionario di area destinata alla costruzione di sepolture di famiglia, qualora non intenda più usufruire e sempreché l'area sia libera da salma o da opere sepolcrali, può rinunciare alla concessione ottenendo il rimborso di cui all'Art. 69 precedente.
- b) *Aree con parziale costruzione* – Il concessionario che pur avendo iniziato la costruzione, non intende portarla a termine e rinuncia alla concessione, ottiene il rimborso di cui alla precedente lettera a)

conservando il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, che debbono essere rimosse entro due mesi dalla rinuncia.

Il Comune può autorizzare la cessione di dette opere al concessionario dell'area rinunciata che si impegni di ultimare la costruzione entro un dato termine:

c) *aree con opere finite* – Il Comune si riserva il diritto di prelazione nel caso in cui il concessionario di sepoltura ultimata, intenda, per particolari giustificati motivi, cederla a terzi. Per la restituzione dell'area viene corrisposto al titolare il rimborso dovutogli a' sensi del disposto della precedente lettera a). Il valore delle opere è invece calcolato, di comune accordo tra l'Ufficio LL.PP. del Comune ed un tecnico di fiducia del proprietario. In caso di disaccordo verrà da ambo le parti accettata la perizia disposta dall'Autorità Giudiziaria.

Se il Comune non intende valersi del diritto di prelazione, la cessione della sepoltura può essere autorizzata in favore di terzi, ferma la retrocessione dell'area al Comune e l'obbligo di quest'ultimo di concederla al nuovo proprietario della sepoltura.

I suddetti provvedimenti sono adottati, su richiesta documentata delle parti, con apposito atto deliberativo, seguito dalla stipulazione di atto di concessione da parte del Comune, per quanto riguarda l'area, e di atto notarile per quanto riguarda il manufatto.

Le spese dell'atto, restano a carico del nuovo concessionario.

La cessione di sepolture di famiglia appartenenti a più titolari deve essere fatto con il consenso espresso delle singole parti.

Art. 89

Condizione per la rinuncia di concessione di sepolture di famiglia e per la cessione di cappelline, edicole e sarcofaghi

La rinuncia di concessione di sepolture di famiglia e la cessione di cappelline funerarie, edicole e sarcofaghi sono di regola autorizzate quando la sepoltura è stata liberata e sono stati sistemati altrove le salme ed i resti mortali in essa contenuti.

Art. 90

Consensi

Fermi i diritti del Comune, il concessionario di una sepoltura individuale o di famiglia può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria o normale, la salma di persona estranea alla sua famiglia, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia.

Il consenso per la sepoltura in via normale deve essere espresso con atto del titolare in competente bollo, dal quale risultino le ragioni morali che lo giustificano.

Il consenso per la sepoltura provvisoria, per la durata di un anno, rinnovabile al massimo per altri due anni, deve essere esteso su foglio bollato ed essere firmato dal concessionario.

Se la sepoltura è indivisa fra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta delegato a' sensi del precedente Art. 84.

Il consenso s'intende limitato alla sole salme in esso indicate, all'esterno della tomba può porsi il nome della salma accolta.

Non viene autorizzata la sepoltura nel caso il consenso celi una alienazione sia pure parziale, con carattere di speculazione, dei diritti del concessionario, ovvero quando la ragione non lo giustifichi.

Il consenso è subordinato al pagamento dell'apposito canone indicato in tariffa.

A richiesta del concessionario, può essere consentita, in esenzione del pagamento del canone, la sepoltura di salme di persone di servizio che abbiano convissuto, per almeno dieci anni, con la famiglia del titolare.

Il consenso dato a persona vivente, pur non obbligando né impegnando in alcun modo il Comune, viene annotato nel relativo registro cimiteriale.

Art. 91
Divisione

Il diritto di sepoltura fra gli stessi titolari è dato dall'ordine di premorienza.

Più titolari di una tomba possono, con atto notarile da produrre in copia all'Ufficio Municipale di Polizia Mortuaria, procedere alla divisione, tra loro dei vari tumuli.

Art. 92
Recupero materiali

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che vengono sostituiti nelle sepolture non possono essere ritirati ma restano di proprietà ed a disposizione del Comune.

Art. 93
Obblighi speciali

Oltre ai doveri generali di cui agli Artt. 66 e 67, il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritenga opportuni ed indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

Nel caso in cui la sepoltura o parte di essa presenti una statica precaria o si trovi in condizioni indecorose, si sospende la tumulazione, restando il concessionario obbligato alla esecuzione dei lavori occorrenti e al versamento di un congruo deposito di garanzia che viene restituito ad opere eseguite od impiegato nella esecuzione delle opere stesse, se l'interessato non vi provvede.

C A P O IX
IMPRESE E LAVORI – DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 94
Imprese private

Per l'esecuzione di lavori – nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzione – che non siano riservati al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati esecutori, a loro libera scelta.

Detti imprenditori o ditte debbono essere di gradimento dell'Amministrazione ed essere iscritti alle competenti categorie professionali o artigianali.

Per rilievi di ordine tecnico o per cattivo comportamento, gli imprenditori di opere ed i loro dipendenti possono essere allontanati dai Cimiteri per un periodo indeterminato o temporaneo.

In particolare, alle Imprese è vietato svolgere nei Cimiteri opera di accaparramento di lavori ed ogni altra attività comunque scorretta.

Art. 95
Permessi di costruzione

Non può essere eseguita alcuna opera – nuova opera o modifica – senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso. In quest'ultimo sono indicate le esatte misure dell'area e il numero del lotto, e, riportati il nulla osta dell'Ufficiale Sanitario, il parere della Commissione edilizia, le eventuali condizioni tecniche di costruzione, gli estremi del versamento del prezzo dell'area e dei diritti vari.

Art. 96
Modalità per il rilascio dei permessi

La domanda del permesso di costruzione di cappelline funerarie di famiglia deve essere firmata dal concessionario dell'area, dal progettista e dal direttore dei lavori. Deve essere corredata dai relativi disegni,

in triplice esemplare, eseguiti a lucido, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e del materiale impiegato.

Nei progetti debbono essere sviluppate la pianta, la sezione e il prospetto, in scala a 1/20 ed un disegno che possa offrire una idea chiara e fedele dell'opera nel suo complesso.

Progettista e direttore dei lavori, in osservanza delle disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività, contenute in particolare nel R.D. 23.10.1925, n. 2537 per la professione di ingegnere e di architetto e nel R.D. 11.2.1929, n. 274 per la professione di geometra, può essere un ingegnere, o un architetto o un geometra.

Il progetto deve riportare il visto dell'Ispettore Cimiteriale ed il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione Edilizia.

Art. 97

Caratteristiche tecniche di costruzione

Nella costruzione di cappelline, edicole funerarie, nicchioni e colombari è prescritto all'esterno l'uso di pietra naturale.

Compatibilmente col carattere e la struttura della costruzione, può essere autorizzata l'esecuzione della muratura con impiego di mattoni pieni sabbiati di prima scelta, non gelivi, o in calcestruzzo con superfici a vista lavorate a superficie di cassero, trattate con prodotti atti a garantirne l'impermeabilità.

L'altezza sino alla linea di coronamento delle costruzioni di tipo isolato non deve essere superiore a m. 5.00 dal piano di campagna del Cimitero, fatte salve le disposizioni particolari definite a singola lottizzazione.

Ogni costruzione può essere edificata a filo con i margini dei viali, mentre deve distare almeno cm. 60 dalle sepolture o costruzioni limitrofe.

I loculi devono avere dimensioni interne non inferiori ai seguenti valori: profondità: cm. 230, larghezza cm 80 e altezza cm. 60, ad eccezione di quelli ricavati in celle, che potranno avere larghezza minore ma comunque mai inferiore a cm. 71, ferme restando la profondità di cm. 230 e l'altezza di cm. 60.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per consentire liberamente l'introduzione del feretro.

Le pareti perimetrali esterne che racchiudono loculi, gruppi di loculi o di celle prefabbricate devono avere lo spessore minimo di cm. 40, se realizzate con muratura in mattoni pieni intonacata all'esterno, o minimo cm. 15 se realizzate in cemento armato gettato in opera.

I loculi costruiti con getti di calcestruzzo in opera, dovranno avere solette e pareti divisorie di spessore non inferiore a cm. 10 e le riprese dei getti dovranno essere eseguite in modo da garantirne la impermeabilità ai liquidi ed ai gas.

I loculi prefabbricati, singolarmente dovranno essere realizzati in un unico getto di cemento armato vibrato di spessore mai inferiore a cm. 5.

Le celle prefabbricate, raggruppanti più loculi, dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato vibrato, con pareti perimetrali, solette e setti di divisione fra loculi, di spessore mai inferiore a cm. 5.

Le murature, i divisori e le solette di calcestruzzo dei loculi devono essere eseguite con materiali ed accortezze tali da garantire una perfetta tenuta ai liquidi ed ai gas.

L'unione fra gli elementi monolitici prefabbricati di celle o loculi dovrà essere costituita da un'armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo di spessore non inferiore a cm. 5.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare eventuale uscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni di spessore totale non inferiore a cm. 15, sempre intonacati sulla parte esterna.

E' permessa anche la chiusura con elemento prefabbricato di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con malta cementizia ad espansione, in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

I loculi devono essere numerati progressivamente in senso verticale partendo dall'alto in basso e procedendo da sinistra verso destra.

Art. 98

Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia è chiamata a dare il parere sui progetti per la costruzione di sepolture private di famiglia.

Detta Commissione, deve curare particolarmente la parte artistica del progetto badando che le forme, le misure ed ogni elemento di composizione siano in armonia tra loro e decorose e si adattino al particolare carattere architettonico del Pio Luogo nonché allo stile delle opere vicine, che i materiali impiegati siano di qualità che garantisca lunga durata e buona manutenzione.

Il parere della Commissione Edilizia ha carattere consultivo.

La Commissione può pure essere richiesta di parere circa sistemazioni, opere generali, tracciamenti di Zone nei Cimiteri.

(Artt. 62 e 95 Reg. Pol. M.).

Art. 99

Consegna dell'area – Vigilanza lavori – Usabilità delle sepolture

La consegna dell'area viene eseguita al concessionario, od a persona da questi delegata, dall'Ispettore dei Cimiteri, il quale provvede poi, con l'assistenza di un tecnico delegato dall'Amm.ne Comunale, al controllo della esatta esecuzione delle opere in ordine al progetto approvato ed alle eventuali modificazioni indicate nel permesso. L'Ispettore ha l'obbligo di impartire disposizioni atte a prevenire e a rimuovere irregolarità e abusi. A lavori ultimati, provvederà alla visita di collaudo della sepoltura, trasmettendo all'Uff. di Pol. M. il referto di usabilità.

Art. 100

Materiali di scavo

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere immediatamente trasportati al luogo indicato dall'Ispettore, secondo l'orario e l'itinerario prescritti.

Art. 101

Deposito materiali

I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati nello spazio indicato dal custode.

E' vietato attivare sull'area concessa lavori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Anche nel corso di lavori, il terreno adiacente alla costruzione deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi o ingombri qualsiasi.

Tanto nelle nuove costruzioni quanto nelle opere di riparazione, i concessionari devono provvedere che non sia recato danno alla proprietà comunale o privata; che non se ne occupi in modo stabile o temporaneo parte alcuna, e non si lascino sospesi i lavori senza giustificato motivo.

Art. 102

Divieto di sosta dei veicoli

E' vietato far sostare nell'interno del Cimitero i veicoli impiegati nel trasporto di materiali.

Art. 103

Responsabilità

Gli imprenditori ed esecutori di lavori hanno la responsabilità delle opere assunte e degli eventuali danni che, al Comune e a terzi, derivassero in conseguenza della esecuzione dei lavori.

Art. 104

Orario di lavoro

L'orario di lavoro viene fissato dall'ispettore dei Cimiteri. E' in ogni caso vietato alle imprese lavorare nei giorni festivi.

Art. 105
Sospensione dei lavori

Dal 20 ottobre al 5 novembre di ogni anno, è vietata l'introduzione di materiali e i lavori in corso di esecuzione per conto di privati vengono sospesi.

Le imprese e ditte debbono provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione della Segreteria dei Cimiteri.

La posa di lapidi e le iscrizioni sui chiusini di loculi e di ossari è consentita fino al 28 ottobre.

Art. 106
Manutenzione sepolture

I privati, previo benestare dell'Amministrazione, possono eseguire direttamente e far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di formazione, mantenimento ed ornamentazione dei tumuli e sepolture dei loro defunti.

Nell'ambito del Cimitero non è permessa l'organizzazione di attività professionali o commerciali o, comunque, a fine di lucro, aventi carattere generale ed abituale, dirette alla manutenzione ed alla ornamentazione delle tombe e alla fornitura dei materiali relativi.

Art. 107
Lampade votive

Nei cimiteri è istituito il servizio di illuminazione elettrica delle sepolture a mezzo di lampade votive.

Le tariffe e le norme che regolano il servizio di illuminazione delle tombe sono fissate da speciale capitolato.

Art. 108
Posa lapidi - Iscrizioni

Per apporre lapidi od eseguire iscrizioni sui chiusini di loculi ed ossari, occorre un apposito permesso del Sindaco.

La richiesta per la posa lapidi come quella per iscrizione su chiusini deve essere presentata da un marmista iscritto alla competente categoria artigianale o industriale.

Allegato alla domanda per posa lapidi deve essere unito il disegno della lapide, in scala 1:10 ; deve essere specificata pure la qualità del marmo impiegato, il testo dell'epigrafe ed indicata la fossa sulla quale la lapide va posta.

Le lapidi da collocare sulle fosse dei campi comuni non debbono eccedere i m. 1,20 di altezza, m. 0.70 di larghezza e, con i contorni, superare la lunghezza di m. 1,55; devono essere di marmo o pietra naturale dura ed essere fissata sopra un solido zoccolo pure di marmo naturale dura.

I disegni di lapidi di eccezionale particolare fattura sono soggetti all'approvazione della Commissione Edilizia.

L'iscrizione funeraria, che deve contenere le sole generalità del defunto ed eventuali brevi parole celebrative, deve essere compilata in lingua italiana. Sono permesse solo citazioni in latino.

Per facilitare l'identificazione delle salme delle donne coniugate o vedove, possono essere indicati entrambi i cognomi.

La domanda per le iscrizioni su chiusini deve contenere il testo dell'iscrizione e l'esatta indicazione della sepoltura.

E' vietata la sostituzione del chiusino. L'applicazione di cornici ed ornamenti è autorizzata solamente e il materiale impiegato è di tipo e qualità prescritti.

Art. 109
Facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare epigrafi

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo delle epigrafi è riconosciuta, come all'Art. 4, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto: coniuge convivente, figli, genitori, ecc.

Anche per le modifiche o per aggiunte alle epigrafi è necessaria regolare autorizzazione.

Art. 110
Ricordi – Fotografie – Piante e Fiori

E' vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti non decorosi o facilmente deperibili. Le fotografie devono essere in porcellana.

Sul margine delle fosse comuni è consentita la coltivazione di fiori e di piante ornamentali, purché non superino l'altezza di un metro e non eccedano, con i rami, i limiti assegnati a ciascun tumulo, né rechino danno o ingombro alle sepolture attigue.

E' consentita la collocazione di oggetti mobili, quali vasi, ritratti, mazzi di fiori, ceri e simili, purché decorosi e rispondenti alla severità dell'ambiente, in difetto di che possono essere rimossi senza l'obbligo di alcun avvertimento.

Nei sotterranei e nelle gallerie non possono essere portati vasi di piante vive e del pari non possono essere collocati a terra o sulle mensole, non fissati, vasi cassette o altri recipienti che sporgano oltre 20 cm. dalla parete.

Sopra le terrazze possono essere collocate piante in vaso purché fornite di coprivaso.

C A P O X
POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI – COMPETENZE

Art. 111
Orario

I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. Nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua restano chiusi.

Mezz'ora prima della chiusura, viene dato l'avviso per l'uscita. Le persone che sono nel Cimitero devono prepararsi all'uscita, in modo che questa avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 112
Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, o vestite in modo indecoroso o sconveniente, o che comunque fanno presumere un comportamento in contrasto con il carattere del Pio Luogo;
- c) a chiunque, quando vi sono motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria o di disciplina interna.

Art. 113
Circolazione dei veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli nell'interno del Cimitero. Per motivi di salute, il Sindaco può concedere il permesso di visita con l'uso dell'automobile. Nel permesso sono indicate le condizioni da osservare per effettuare la visita.

La circolazione dei veicoli di servizio, di quelli delle imprese che eseguono lavori nei Cimiteri e delle auto usate per le visite, è regolata dall'Ispettore.

Il personale di servizio può far uso della bicicletta.

Art. 114
Divieti speciali

Nei Cimiteri è vietato ogni atto e comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;

- b) introdurre cani o altri animali o cose irriverenti; introdurre cesti o pacchi, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe. Il custode e il personale di vigilanza devono verificare il contenuto di cesti e pacchi e far depositare gli involti nelle apposite ceste di raccolta;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori degli appositi cesti; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
- e) nell'eseguire la manutenzione o il riordino di fosse comuni, depositare sopra altre fosse o sui viali erbacce o rifiuti di qualsiasi natura; il terriccio deve essere sepolto nella fossa stessa e ogni altro detrito collocato negli appositi cestini;
- f) spargere sulle fosse comuni ghiaino, pietrisco o granito di marmo;
- g) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- h) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli e sui monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta; tale divieto si estende particolarmente al personale del Cimitero e delle imprese e a quanti vi svolgono attività;
- l) prendere fotografie o copia di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- m) eseguire i lavori sulle tombe dei privati senza autorizzazione;
- n) fare questue;
- o) assistere, non autorizzati, alla esumazione di salme.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona di rispetto del Cimitero.

Art. 115 Competenza

I Cimiteri ed i servizi relativi rientrano, a' sensi dell'Art. 49 del Reg. Pol. M., nella giurisdizione esclusiva del Comune ed, organicamente, sono attribuiti alla Divisione IV Igiene e Sanità.

Concorrono inoltre all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

- a) per le denunce di morte e per quanto concerne lo Stato Civile – la Ripartizione Servizi Demografici della Divisione I;
- b) per lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica – Il Servizio Tecnico LL.PP.;
- c) per la polizia interna e la vigilanza generale – l'Ispettore dei Cimiteri, coadiuvato dal personale addetto;
- d) per la polizia esterna – il Corpo dei Vigili Urbani.

Ogni provvedimento amministrativo e tecnico, in materia di Cimiteri e di servizi funebri, è promosso dalla Divisione Igiene e Sanità, salvo l'esecuzione, di concerto con essa, da parte di altre Divisioni e Servizi.

Il numero del personale addetto ai Cimiteri e all'Uff. Mun. di Pol. M. e il relativo stato giuridico sono disciplinati dal Regolamento generale per il personale.

Art. 116 Ispettore Cimiteriale

Ogni attribuzione in ordine ai Cimiteri – sia in attività che soppressi – ed al funzionamento dei servizi relativi sono di diretta competenza dell'Ispettore dei Cimiteri con la sovrintendenza dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 117 Compiti dell'Ispettore

Sono compiti specifici dell'Ispettore:

- 1) organizzare e dirigere i servizi in tutti i cimiteri comunali;
- 2) proporre lavori di ampliamento e di sistemazione nonché la costruzione di nuovi cimiteri e la soppressione di quelli esistenti, studiandone i progetti esecutivi di concerto con l'Ufficiale Sanitario e l'Ufficio LL.PP.;
- 3) proporre la costruzione di nuove gallerie, nicchioni, colombari, campi di inumazione, la lottizzazione di aree per cappelline e tombe a giardino;

- 4) dirigere tutte le operazioni cimiteriali attenendosi alle opportune prescrizioni impartite dall'Ufficiale Sanitario, accertando che le operazioni medesime siano autorizzate ed avvengano nel rispetto delle vigenti norme;
- 5) determinare i programmi di lavoro stagionali e quotidiani in collaborazione con l'Ufficio LL.PP.;
- 6) dirigere l'Ufficio di Segreteria ed il personale addetto;
- 7) controllare, in collaborazione con l'Ufficio LL.PP. i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici cimiteriali; gallerie, servizi, viali, piazzali, ecc.;
- 8) proporre e poi provvedere per le forniture di macchine, attrezzi, materiali e quant'altro occorrente per le necessità del servizio;
- 9) consegnare le aree per la costruzione di cappelline e sepolture private controllando la esecuzione dei lavori e collaudare i manufatti;
- 10) dirigere i lavori di giardinaggio, la coltivazione delle piante da fiore, la messa a dimora delle piante di conifere, delle siepi e degli alberi ornamentali;
- 11) controllare i servizi di illuminazione votiva nei cimiteri e curare i rapporti con la ditta concessionaria;
- 12) proporre, in collaborazione con l'Ufficio di Polizia Mortuaria, l'aggiornamento delle tariffe per le concessioni e le operazioni cimiteriali;
- 13) curare, in collaborazione col predetto Ufficio, la stesura e l'aggiornamento dei Regolamenti, norme e disposizioni inerenti al servizio mortuario.

All'Ufficio di Segreteria del Cimitero Maggiore spetta:

- a) assolvere tutti i compiti di cui l'Art. 50 del Reg. Pol. M.;
- b) tenere aggiornati i Registri cimiteriali;
- c) tenere le chiavi degli ingressi, dei luoghi di deposito, di osservazione e di ogni locale del Cimitero;
- d) dare le informazioni che vengono richieste dai visitatori;
- e) coadiuvare l'Ispettore, se richiesto, nelle incombenze di carattere amministrativo ad esso attribuite.

L'Ispettore è coadiuvato da un'assistente dell'Ufficio Tecnico Municipale:

- a) nella direzione e sorveglianza dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Cimiteri, eseguiti sia dal Comune, sia da imprese private;
- b) nel controllo della costruzione delle cappelle e nella esecuzione di ogni altra opera eseguita dai privati.

Art. 118

Compiti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria

L'Ufficio di P.M. svolge le pratiche amministrative e di controllo inerenti al servizio trasporti funebri, alle concessioni e operazioni cimiteriali e servizi attinenti.

L'Ufficio medesimo cura in particolare:

- a) la concessione di aree, loculi ed ossari, d'accordo con l'Ispettore cimiteriale;
- b) il rilascio di autorizzazioni e permessi;
- c) le pratiche relative alla rinuncia di concessioni, cessioni, consensi, trasferimento di concessioni;
- d) le proposte per l'aggiornamento delle tariffe per le concessioni ed operazioni cimiteriali, in collaborazione con l'Ispettore cimiteriale;
- e) la compilazione annuale dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza e degli atti inerenti;
- f) la prenotazione dei servizi funebri coordinandoli nei vari turni giornalieri; la trasmissione degli ordini per la loro esecuzione controllando quindi il regolare svolgimento dei medesimi;
- g) la suggellazione dei feretri in partenza, la verifica di quelli in arrivo ed il condizionamento di salme;
- h) il controllo, a mezzo di punzonatura, della regolarità dei feretri da porsi in uso;
- i) l'emissione, ed il controllo del pagamento alla Tesoreria Municipale, delle bollette reversali per la riscossione di tasse, canoni, prezzi, diritti, ecc. relativi al servizio trasporti funebri ed alle concessioni e operazioni cimiteriali;
- l) le liquidazioni alla ditta appaltatrice del servizio trasporti funebri;
- m) la comunicazione giornaliera, all'ispettore Cimiteriale, dei funerali con l'indicazione della destinazione delle salme.

Art. 119
Servizio religioso al Cimitero Maggiore

Il servizio religioso al Cimitero Maggiore, svolto dall'Ordine dei Rev. Padri Cappuccini, è regolato da apposita convenzione.

Art. 120
Seppellitori

Spetta ai seppellitori:

- a) provvedere, sotto la direzione e sorveglianza dell'Ispettore, al tracciamento ed escavo delle fosse, alla pulitura dei viali, alla potatura e messa a dimora delle piante, allo sfalcio dell'erba ed in genere a tutti gli altri lavori di manutenzione con l'impiego delle macchine in dotazione e manualmente;
- b) effettuare il trasporto delle salme in arrivo al Cimitero dall'autofunebre al luogo di tumulazione o inumazione, o alla cella mortuaria, secondo gli ordini dell'Ispettore usando la maggiore attenzione e il miglior riguardo;
- c) eseguire con cura e rispetto le inumazioni, esumazioni, tumulazioni e trasporti di salme nell'interno del Cimitero, osservando tutte le disposizioni impartite dall'Ufficiale Sanitario o dall'Ispettore;
- d) prestare diligente servizio alla cella delle autopsie o alla cella mortuaria durante il periodo della osservazione delle salme che vi fossero depositate;
- e) accompagnare i visitatori alle sepolture, quanto ne abbiano avuto incarico dall'Ispettore, sorvegliando perché non avvengano guasti o manomissioni alle costruzioni;
- f) raccogliere i resti mortali durante l'escavo delle fosse, provvedendo al trasporto nell'Ossario delle ossa rinvenute;
- g) colmare le fosse e formare i tumuli, costruire e porre in opera le corsie pedonali, coltivare i fiori in serra e curare le aiuole fiorite;
- h) controllare prima delle inumazioni, le apposite bolle ricevute dall'Ufficio Segreteria, consegnandole quindi ai familiari del defunto;
- i) porre ogni cura nel trasporto e nella messa in opera delle lapidi o cippi forniti dal Comune;
- l) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'Art. 78 circa il rinvenimento di oggetti o di ricordi personali;
- m) eseguire i lavori necessari per l'apertura e chiusura delle sepolture particolari e per lievi riparazioni e manutenzione dei fabbricati, nonché tutti quegli altri lavori che venissero ordinati dall'Ispettore;
- n) coadiuvare l'Ispettore della sorveglianza dei Cimiteri;
- o) gli operai cimiteriali incaricati della cura dei Cimiteri suburbani e del Cimitero di Arcella provvedono, agli ordini dell'Ispettore, alla sepoltura delle salme, alla vigilanza, manutenzione e pulizia del Camposanto loro affidato. Per il trasporto, seppellimento e tumulazione dei feretri, i medesimi possono farsi coadiuvare dal personale delle imprese di pompe funebri, e dai necrofori presenti.

Ciascun operaio presta servizio nel rispettivo Cimitero secondo l'orario prescritto e completando la prestazione al Cimitero Maggiore od in quello indicato, di volta in volta, dall'Ispettore. Deve dare immediato avviso all'Ispettore di ogni inconveniente che si verificasse nel servizio, segnalando inoltre lavori ed opere di urgente ed indilazionabile esecuzione.

Art. 121
Vigile Urbano addetto al Cimitero Maggiore e
Verificatori Feretri addetti al Servizio di Polizia Mortuaria

Alla Segreteria del Cimitero Maggiore, e alle dirette dipendenze dell'Ispettore, è addetto un Vigile Urbano con compiti di vigilanza e controllo dei servizi.

Al Servizio Polizia Mortuaria sono addetti due Verificatori Feretri, incaricati della vigilanza e controllo dei servizi, sotto la direzione dell'Ufficiale Sanitario e del Capo Servizio delegato secondo quanto indicato negli Artt. 18 – 19 – 33 del presente Regolamento.

I medesimi collaborano pure in Ufficio ed assumono anche altri incarichi loro affidati per esigenze di servizio.

Art. 122
Portiere custode

Il Portiere è addetto alla vigilanza degli ingressi del Cimitero Maggiore e alla custodia degli stabili annessi; il portiere cura anche la pulizia dell'Ufficio di Segreteria; per tali servizi usufruisce di alloggio gratuito nei locali d'ingresso.

E' compito del portiere:

- a) curare rigorosamente che siano osservate tutte le norme del Regolamento relative all'ingresso dei visitatori e del personale addetto al Cimitero od autorizzato;
 - b) controllare i veicoli sia in entrata che in uscita, agli effetti degli Artt. 100, 113 e 114; dare informazioni di cui fosse richiesto, indirizzando, se occorre, all'Ufficio di Segreteria;
 - c) coadiuvare il personale di servizio, nella sepoltura delle salme, nella deposizione dei feretri nella camera mortuaria, nei lavori di manutenzione dei giardini della zona d'ingresso al Camposanto.
- Cessato il servizio, il portiere deve riportare in Ufficio le chiavi dei cancelli.

Art. 123
Doveri generali del personale salariato

Si richiama all'Art. 32 per quanto riguarda i doveri del personale dei necrofori.

Il personale addetto ai Cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai doveri propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione per il buon ordine e la disciplina dei Cimiteri, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo.

In particolare deve:

- a) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
- b) prestare la propria opera, in qualunque ora straordinaria anche notturna, specie se usufruisce di alloggio gratuito nei locali annessi al Cimitero, qualora esigenze di servizio lo richiedano.

Allo stesso è fatto rigoroso divieto:

- 1) di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno del Cimitero, anche a titolo gratuito;
- 2) di accettare mance o di sollecitarle;
- 3) di eseguire lavori per conto di terzi, di qualsiasi natura, sia pure fuori dell'orario di servizio;
- 4) di asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie.

In appositi locali di servizio del Cimitero Maggiore il personale può sostare nelle ore di riposo.

C A P O X I
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 124
Cimiteri suburbani

Sono estese, in quanto applicabili, ai Cimiteri Suburbani e a quello urbano di Arcella le norme del presente Regolamento riferentisi al solo Cimitero Maggiore.

Art. 125
Cimiteri soppressi

I Cimiteri soppressi, fino al momento del dissodamento del terreno, sono vigilati dall'Ispettore ai fini di cui agli Artt. 17 e successivi del Regol. di Pol. M.

Art. 126
Responsabilità

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni a cose provocati nei Cimiteri da persone estranee al servizio, pur ponendo ogni cura perché siano evitati danni e furti.

Art. 127
Pagamenti

Ogni pagamento di canoni o di tasse fissate nelle annesse tariffe deve essere eseguito anticipatamente e per intero, esclusa qualsiasi rateazione.

Art. 128
Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal C.P., sono punite quali contravvenzioni a' sensi degli Artt. 106 e successivi della L.C.P. e dell' Art. 368 del T.U. delle Leggi Sanitarie e successive modifiche.

Ai fini della osservanza delle norme del presente Regolamento all'Ispettore, al vigile ed al custode addetti al Cimitero Maggiore, al Capo Servizio Polizia Mortuaria, al vigile sanitario addetto, al verificatore feretri e dagli operai cimiteriali è attribuita la qualifica e le funzioni di agente giurato.

Art. 129
Aree libere

Le concessioni di aree per la costruzione di sepolture private, salvo diversa decorrenza di termini indicata nell'atto di concessione, sono revocate se i concessionari, regolarmente diffidati, non provvedano alla costruzione delle opere entro due anni dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

In caso di decadenza si dà luogo al trattamento di cui l'Art. 88 – lett. c).

Art. 130
Decadenza per abbandono

Per le sepolture di famiglia che risultano abbandonate da oltre vent'anni, i termini di cui l'Art. 68 sono ridotti a sei mesi.

Art. 131
Loculi provvisori – Limite triennale

Coloro che usufruiscono di loculi in concessione provvisoria, da tre o più anni, possono, alle rispettive scadenze e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, convertire in trentennale la concessione oppure rinunciarla per altra trentennale; non provvedendosi nei modi e nel termine predetti, sono diffidati a disporre entro 30 giorni. Trascorso quest'ultimo termine, la salma sarà rimossa d'ufficio ed inumata in fossa comune.

Art. 132
Regolamento – Validità

Il presente Regolamento disciplina l'intera materia; pertanto si intendono abrogate o sostituite le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria per il Comune di Padova 18 e 23 luglio 1898 e 19 aprile 1899, il Regolamento per il Servizio Municipalizzato dei Trasporti Funebri 15 luglio 1940, le Norme per le Concessioni e le Operazioni Cimiteriali 10 giugno 1940 e tutti gli altri emendamenti successivi in materia.

Restano in vigore le disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel Regolamento Municipale d'Igiene, non contemplate nel presente.

L'entrata in vigore decorre dal 1° giorno del mese successivo all'approvazione di Legge.

CONCESSIONI E OPERAZIONI CIMITERIALI

AREE ALLO SCOPERTO

- su richiesta ed in base alla disponibilità possono essere concesse aree allo scoperto per la costruzione di cappelline funerarie, edicole, monumenti, sarcofaghi o da adibirsi a tombe-giardino (solo nel Cimitero Maggiore) od a cripte sotterranee.
La concessione è della durata 99/le.

LOCULI E OSSARI

- a) Cimitero Maggiore:
- su richiesta possono essere concessi loculi per tumulazione salme situati a levante e ponente nelle arcate e nelle edicole, nella galleria inferiore, nicchioni a nord, nei riquadri e nei nicchioni esterni di ponente, nella galleria superiore, galleria di ponente e bel riquadro nord-ovest, nonché nelle arcate a nord.
Loculi per bambini situati sotto l'edicola tra i nicchioni o nei nicchioni.
La durata della concessione è 30/le.
 - su richiesta possono essere concessi ossari sia singoli che di famiglia la cui concessione viene fatta per 99 anni.
Anche la concessione della cella cineraria è 99/le.
- b) cimiteri di Arcella e suburbani:
- su richiesta possono essere concessi loculi (durata 30/le) ed ossari singoli o di famiglia (concessione 99/le) nei nicchioni;
Limitatamente al Cimitero Maggiore possono essere concessi loculi per tumulazioni provvisorie di un anno rinnovabile al massimo per altri due anni.
In tutti i cimiteri invece è previsto il "consenso" per la tumulazione provvisoria di salme per un anno rinnovabile al massimo per altri due anni, previo pagamento del canone spettante al Comune.
Il "consenso" comunque può essere anche definitivo, sia per loculi che per ossari, sempre previo pagamento della relativa tariffa.

TOMBE DI FAMIGLIA

La concessione di una tomba di famiglia ha la durata di 99 anni.

La disponibilità delle tombe è da vari anni esaurita. Anche quelle recentemente costruite nelle arcate nord sono praticamente tutte assegnate.

Le tombe di famiglia retrocesse saranno oggetto di concessione 30/le singolarmente per loculo ed ossario e non più concesse in blocco.

OPERAZIONI CIMITERIALI

- inumazione ed esumazione da tombe-giardino;
- esumazione ordinaria;
- esumazione straordinaria su richiesta;
- tumulazioni in loculi del Comune e chiusura con muretto in mattoni;
- estumulazione da loculi del Comune con sgombro chiusini da ogni ornamento;
- tumulazione ed estumulazioni in cappelline private, esclusa la rimozione del chiusino che sarà a carico del concessionario;
- raccolta resti mortali in cappelline private, esclusa rimozione del chiusino che sarà a carico del concessionario;
- traslazione di salma da loculo ad altro loculo anche in diverso cimitero del Comune;
- operazione di avvicinamento fossa di una salma inumata da non più di 6 mesi;
- rilascio permessi per posa in opera di lapidi e chiusini di loculi e ossari;

L'ufficio Concessioni Cimiteriali segue l'iter dei progetti per la costruzione di cappelline funerarie; effettua pratiche di trasmissione dei diritti d'uso delle sepolture; di rimborso per retrocessioni di concessioni cimiteriali; di deroga nella sepoltura di salme in cimiteri suburbani; di autorizzazione alla cremazione.

Per tutte le concessioni di cui trattasi e per le operazioni cimiteriali le tariffe di pagamento vengono approvate dal Consiglio Comunale e sono soggette ad imposte e tasse in quanto e se dovute.

(1) Nessuna tassa è dovuta quando l'operazione sia eseguita a richiesta dell'Autorità Giudiziaria o d'Ufficio. Alle tasse dovute al Comune sono da aggiungere i diritti dell'Ufficiale Sanitario, stabiliti dalle disposizioni in vigore, per il controllo delle suggellazioni dei feretri in partenza, per la verifica di quelli in arrivo, per il condizionamento delle salme, per le esumazioni e le estumulazioni straordinarie.

(Decreto Medico Provinciale 10.8.1971 n. 4545/11/1 – ordinanza 3.3.1976 n. 2103 – Deliberazione della Giunta Municipale 3 maggio 1973 n. 1177 – Comitato Regionale di Controllo – Sezione di Padova 11 maggio 1973 n. 15035 cl. 60/E/4).